

Rivista N°: 3/2019
DATA PUBBLICAZIONE: 10/07/2019

AUTORE: Alessandro Torre *

I MODELLI: AUTONOMIA E AUTODETERMINAZIONE NELLE VICENDE DEL COSTITUZIONALISMO—IMPRESSIONI DI UN DISCUSSANT

*Sommario: 1. Premessa. – 2. Alla ricerca del modello ideale. – 3. Per superare la cultura del “modello”. – 4. Etologia e “imperativo territoriale”. – 5. Il territorio come immedesimazione e invenzione. – 6. Geopolitica, nazionalismi, separatismi. – 7. Simbolismo, localismo, populismo e organizzazioni di potere. – 8. Porre l’accento sulla *suitas*. – 9. In conclusione: territorio e nazionalismo nella crisi dello Stato-Nazione.*

1. Premessa

Con singolare immediatezza la lettura della relazione presentata dal Professor Cantaro, per via della complessità del tema trattato e dell’articolazione degli argomenti in essa contenuti, mi ha suggerito l’immagine di una vasta scacchiera nei cui riquadri si distribuiscono adeguatamente le numerose questioni che emergono sia dall’asse principale del discorso sviluppato nel testo, sia dai suoi punti di contatto con la tematica di questo XXXIII Convegno dell’Associazione.

In questa scacchiera tutti i pezzi sono schierati in bell’ordine e pronti per iniziare il gioco.

Ben sappiamo che se si intende giocare una partita del nobile gioco degli scacchi, ciascuno di questi pezzi potrà essere mosso solo secondo regole rigide. A ciascuno è imposta un’andatura sua propria e la prima mossa che apre la partita è un momento fondamentale del gioco.

La partita di oggi, che ha come posta lo sviluppo di riflessioni sul tema che per comodità sintetizzo in “autonomia e autodeterminazione”, può iniziare con l’apertura di cavallo, irruento pezzo dell’armata scacchistica il cui procedere non è lineare. È infatti l’unico prota-

* Ordinario di Diritto Costituzionale nell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.

gonista a cui le regole consentano di aprire il gioco scavalcando il suo compatto schieramento e, ciò fatto, procedere non in direzione lineare ma con dei salti a “L”.

Questa eccentrica mossa, che può risultare imprevedibile nei suoi esiti, non è priva di rischi, ma anche è promettente. La trovo congeniale al comparatista, e pertanto penso che il cavallo sia un totem appropriato per chi si occupa comparativamente dei sistemi di governo e non disdegna di utilizzare strumenti di lettura diversi dal giuridico, traendone vantaggio per la comprensione dell’argomento.

2. Alla ricerca del modello ideale

Il primo scarto con cui il cavallo rompe le righe allontanandosi dalla retta via dell’osservazione comparativa consiste nell’esprimere una certa dose di sano scetticismo nei riguardi di un ragionamento che sia condotto secondo modelli.

Questi infatti propongono dei canoni interpretativi che, se applicati con rigidità affidandosi a certezze che si considerino tradizionali o canoniche, possono rendere statica l’analisi comparativa. Il punto è questo: in un’epoca di grandi rivolgimenti in cui si delineano o sono in pieno corso significative metamorfosi dell’organizzazione del potere territoriale, è ancora attuale – e soprattutto utile – fare affidamento sulla nozione di “modello”? Nell’approssimarmi a un quesito che mette in discussione alcuni canoni interpretativi consolidati nella comparazione, non posso fare a meno di condividere che una riflessione sul concetto di autonomia non può prescindere da una narrazione “trifasica” che ne evidenzii l’evoluzione storico-ricostruttiva accanto alla giuridico-sistemica. Lo si può fare partendo dalla pluripartizione dogmatica «*autonomia suità*», «*autonomia relazionale*» e «*autonomia reticolare*», categorie che si innervano vicendevolmente e alle quali si possono affiancare altri strumenti interpretativi estratti da altri campi scientifici.

Se si considera la questione sotto tali profili, da cui emergono le molteplici possibilità dell’autonomia, il condurre una comparazione ragionando secondo i tipici modelli organizzativi delle politiche territoriali non rischia di rivelare un’acritica fiducia nell’esistenza di un sistema di archetipi puriformati attraverso speculazioni di carattere teorico che, pur restando fondamentali nella storia del pensiero costituzionalistico, rischiano di perdere – e far perdere – il contatto con la realtà in trasformazione?

Si pensi in primo luogo alle appassionante perorazioni dei *Federalist papers* che tessevano le lodi della federazione come fondamentale elemento, territorialmente declinato, di quei *checks and balances* che assicurano un sistemico equilibrio contro ogni velleità di concentrazione del potere. In questo caso la territorialità eretta a categoria costituzionale ha contribuito in misura determinante, e perfino essenziale, alla nascita di un originale sistema consociativo fondato sul rispetto dei caratteri autonomi di singole organizzazioni statuali, ciascuna con la propria storia ereditata dall’esperienza coloniale e la propria concezione della democrazia governante, che singolarmente erano già titolari di sovranità ma disposte a cederne una parte per creare una Unione “più perfetta” e perseguire un bene comune senza il quale sarebbero andate verso la distruzione.

Nascevano in tal modo, con il “modello” federale che nella storia precedente aveva ben pochi precedenti (si pensi alle Province unite del “secolo d’oro” olandese), i sotto-modelli del federalismo “cooperativo” e “competitivo”, o perfino “concorrenziale”, che troviamo riprodotti nelle tante federalizzazioni sparse nel pianeta. Restando in Europa, tanto stridenti sono le diversità osservabili tra i federalismi realizzati nella cooperativa Germania, nella multinazionale Svizzera, nella cripto-regionale Austria, nel dissociato Belgio e a maggior ragione nell’improbabile, autonomistico-devolutiva Italia post-riforma del Titolo V¹, che alquanto disagiata e non assistita da positiva sistematizzazione deve proprio risultare la ricerca nel nostro continente di un “modello” univoco di pronta riproducibilità. Ognuno di questi, in sostanza, assomiglia a sé stesso. Del federalismo, in altri termini, si può parlare solamente al plurale e senza pretesa di *reductio ad unum*: in proposito conviene ricordare l’osservazione di Mario Albertini per il quale, avendo premesso che «con il nome federazione si intendono oggi le cose più disparate» il giurista era invitato a considerare che «nella sua accezione generica la parola federazione è poco più che un sinonimo di associazione»²: un chiaro invito, questo, a riconoscere che il termine “federalismo” è alquanto vago e, pertanto, a demitizzarne la valenza modellistica limitandosi a un mero scopo espositivo. Visto quanto abbondanti sono le riflessioni d’indole comparativa che analizzano il federalismo contestualmente ai regionalismi, di esso conviene pertanto discorrere più come un’idea-guida che come modello³.

D’altra parte, ritengo che sia meglio così. Sia detto per inciso: se si guarda agli effetti costituzionali della riproduzione del federalismo statunitense che è praticata nel subcontinente americano di cultura per lo più ispanica – vasta area in cui il “modello” è stato preso alla lettera e associato a ferrei presidenzialismi – in questo caso, dove oserei dire che il concetto di decentramento autonomistico secondo canoni regionali è una novità storica in cerca di definizione⁴ e che la stessa nozione di autonomia richieda una più attenta teorizzazione scientifica soprattutto in quegli Stati di riacquistata o debole democrazia⁵, non resta che osservare con simpatia la multiformità federativa europeo-occidentale e tirare un sospiro di sollievo.

¹ Su cui di tutto è stato detto e scritto: per una sintesi, ci si limiti a rammentare T. GROPPI, M. OLIVETTI (cur.), *La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo titolo V*, Torino, Giappichelli, 2001. Sul desolante ritardo storico della regionalizzazione in Italia v. M. CAMMELLI in *Le Regioni*, 4-2012, 673 ss. (v. anche il breve saggio *Regioni e regionalismo: la doppia impasse*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014).

² M. ALBERTINI, *Nazionalismo e federalismo*, Bologna, Il Mulino, 1999, 79.

³ Soprattutto se riesaminato alla luce della crisi della Nazione come elemento configurativo della statualità: interessanti annotazioni in argomento si leggono in L. DOMENICHELLI, *Il modello federale tra nascita e crisi dello Stato nazione*, in *Il Politico*, 3-1996, 411 ss. Può aiutare in questa ricerca il saggio di D.L. ELAZAR, *Exploring Federalism*, Tuscaloosa (Al), University of Alabama Press, 1987 (in Italia: *Idee e forme del federalismo*, Milano, Mondadori, 1998). Per un aggiornato tentativo di riorganizzare l’osservazione giuscomparativa in argomento v. F. PALERMO, K. KÖSSLER, *Comparative Federalism. Constitutional Arrangements and Case Law*, Oxford, Hart, 2017.

⁴ Possibilmente aiutandosi con la lettura di C.N. ODDONE, L. GRANATO, *La teoria dell’autonomia applicata ai nuovi processi di integrazione regionale latino-americana*, in *Il Politico*, 1-2009, 183 ss.

⁵ Come per esempio la Spagna, come si può verificare consultando C. AGUADO RENEDO, *El Estatuto de Autonomía y su posición en el ordenamiento jurídico*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998.

Relativamente più semplice è pensare a un modello centralista che sotto il profilo organizzativo del territorio si presenta più elementare, perfino grossolano.

La sua prima concezione moderna, che ben poca importanza attribuisce alle autonomie quali produttrici di istanze di autodeterminazione marginali o nulle, nasceva nella Francia rivoluzionaria, ma in realtà trovava, almeno in parte, i suoi precedenti storici in un *ancien régime* di arcaiche autonomie, culturali e vernacolari, che tutto comunque sottomettevano alla volontà di una monarchia che con molta fatica, nella transizione dall'Età di mezzo alla modernità, aveva realizzato il processo di unificazione del regno proprio attraverso la neutralizzazione di potenti contropoteri territoriali. Con i costituenti di varia cultura e vario orientamento filosofico emersi dal 1789 in poi, la politica organizzativa della Francia rivoluzionaria realizzava un ferreo rigido centralismo statale che, lungi dall'attribuire dignità alle autonomie associative, le eliminava dall'ordinamento poiché, in quanto considerate come tipiche creature di antico regime, erano considerate come dannosi elementi di interposizione tra l'individuo-Cittadino e la monolitica Nazione.

In coerenza con questa premessa era proprio dei riformatori, impegnati nel disegno dei dipartimenti e delle altre unità locali in cui pure il territorio francese doveva essere ripartito per ragioni amministrative, un approccio tutto illuministico che nei tradizionali radicamenti territoriali condizionati dall'*esprit de province* individuava corpi politici intermedi, e in quanto tali anti-rivoluzionari destinati a essere cancellati e riorganizzati applicando una sorta di *gerrymandering* delle loro estensioni praticato con il righello e con la squadra, se non addirittura con il compasso. Questa tecnica avrebbe comunque presentato inconvenienti, entrando in contrasto con le radicate preesistenze autonomistiche pre-rivoluzionarie e con i radicamenti culturali di numerosi territori⁶.

In tal modo le valenze dell'autonomismo territoriale erano sacrificate a un "modello" di Stato centralizzato che univa l'elemento dell'astrattezza a quello della massima praticità politica: quanto all'astrattezza, sia sufficiente rammentare in qual modo la loro dogmatica della Nazione, tuttora parte integrante del *Bloc de constitutionnalité*, era enunciata nell'art.3 della *Déclaration* del 1789 che di certo non menzionava il territorio quale elemento qualificante dello Stato. Come tale l'assetto in chiave autonomistica della territorialità resterà marginale nelle scelte della politica dello Stato (lo stesso tentativo di de Gaulle di aprire la via verso una riforma in senso regionalistico fu destinato al fallimento) e questa tendenza sarà invertita, ma con cautela, solo nell'ultimo quarto del XX secolo. Tuttavia le pressioni regionaliste non era-

⁶ V. L. VANDELLI, *Poteri locali. Le origini nella Francia rivoluzionaria. Le prospettive nell'Europa delle regioni*, Bologna, Il Mulino, 1990, 48 ss.: in questo primo contesto riformatore, non meno illuministicamente che in altri, taluni primi progetti di ridisegno dei segmenti territoriali di carattere dipartimental-cantonale ignoravano volutamente tali radicamenti che erano considerati atavici e di *ancien régime*, e con Sieyès proponevano progetti, presto abbandonati, di una loro radicale riorganizzazione praticata secondo criteri geometrici. Tuttavia questi primi schematismi d'impronta iper-rivoluzionaria avrebbero infine concesso qualcosa alle tradizionali identificazioni territoriali, avendo i riformatori riconosciuto che, almeno in minima parte, la coesione ordinamentale ben avrebbe potuto tollerare una parziale sopravvivenza di tali forme (sicché attraverso generazioni di *nationalitaires*, fino all'avvento della regionalizzazione, il dipartimento è rimasto la propaggine territoriale di una statualità centralistica). Ma si veda anche M.V. Ozouf-Marigner, *La formation des départements. La représentation du territoire français à la fin du XXIII^e siècle*, Paris, Éditions de l'École des hautes études en sciences sociales, 1989.

no assenti nella Francia pre-riforma ove i governanti erano posti di fronte alle insistenti rivendicazioni di un movimento nazionalista che in Corsica, restando inascoltato nelle sue richieste di un statuto regionale, dava luogo ad azioni conflittuali nei confronti della Repubblica e delle istituzioni del potere centrale. Va aggiunta, con serie implicazioni di diritto internazionale, la questione dell'autonomia dell'*Outremer* a cui, infine, sarebbe stato consegnato un esplicito statuto di *devolution*.

Quanto all'intrinseca praticità del centralismo governativo, ritengo che l'aver conservato una simile organizzazione del potere dello Stato il più a lungo possibile, e auspicabilmente senza oltrepassare i confini del lecito per non obliterare del tutto i valori della territorialità che comunicano con i diritti politici, sia stato in Francia più conveniente sotto il profilo dell'esercizio di un imperio sempre ostile a una pluralità di enti di autonomia quali focolai di interlocuzione al punto da trasformarsi in contropoteri. Ma su questo punto è bene non essere troppo categorici. Da un lato, è indubbio che l'autonomizzazione in regioni del territorio francese che un tempo era sotto la regola centralizzata ha segnato un'importante fase di democratizzazione⁷ che l'ha posta in sintonia con altri analoghi sviluppi europei (si pensi all'avvio del regionalismo italiano). Dall'altro lato, la peculiarità del regionalismo francese (e non certo l'italiano o lo spagnolo) non ha mancato all'appuntamento con la contaminazione, fino ad essere prototipo nei programmi autonomistici di alcuni Stati dell'Est europeo⁸.

Motori della democratizzazione, nei sistemi decentrati in autonomia, sono i partiti di massa e le infrastrutture autonomistiche territoriali, che sono connotati come se si muovessero a doppia velocità. I primi sono più rapidi: non mancano infatti formazioni nazionaliste, come in Catalogna e in Scozia, che hanno impresso forti accelerazioni alla democrazia sostanziale; di converso, altri nazionalismi compiono azioni contrarie, come in alcuni Paesi scandinavi o dell'Est europeo. Le seconde appaiono più lente, specialmente a causa di ritardi storici e di riluttanza degli Stati a concedere nuovi spazi di autonomia.

Resta da chiedersi se l'osservazione comparatistica sia in grado di segnalare esperienze virtuose in cui le due velocità entrino in sintonia, e se esistano ordinamenti in cui questi due motori siano commisti. Se si osserva la questione sotto altro profilo, sebbene taluni apparati statali favoriscano (o dichiarino di voler favorire) la predisposizione di canali istituzionali che nei territori diano concretezza alla vocazione comunitaria del localismo, possiamo condividere appieno l'asserzione secondo cui qualsiasi punto del sistema può essere sia centro che periferia? Altrettanto evidente è che, enfatizzando l'"intensità" dell'autonomia, talune rivendicazioni autonomistiche o indipendentistiche, annidate nei territori e pronte a

⁷ Cfr. D.A. SCHMIDT, *Democratizing France. The Political and Administrative History of Decentralization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2007; e, su decentramento del marzo 2003, L. VANDELLI, *Le collettività territoriali nella riforma costituzionale francese: verso un superamento dell'uniformità*, in *Amministrare*, 2-2003, 301 ss.

⁸ Si veda in particolare il capitolo *Il decentramento regionale nell'Europa centro-orientale e in Francia: una riflessione comparata*, in A. ANGELI, *La circolazione del sistema francese di decentramento regionale nell'Europa centro-orientale*, Milano, Franco Angeli, 2018, 159 ss.

esplodere in date fasi della storia nazionale, partono dal convincimento opposto e constatano con risalto che la relazione reticolare rivela molti elementi fallimentari.

L'idea del regionalismo ha invero molti padri, e non se ne ha un preciso punto di fondazione, né un modello univoco. A differenza del buon vecchio centralismo e della federalizzazione, lo si può considerare l'ultimo arrivato nella storia dell'organizzazione del potere su scala territoriale, e sebbene condivida con i precedenti una basilare componente di pragmatismo e qualche fondamento teorico, le sue numerose varianti e riforme impediscono che lo si rappresenti come un prototipo singolo. Anziché un prototipo, il regionalismo è una pura idea-guida che produce numerose implicazioni organizzative in quegli Stati che, partendo da una posizione storica iniziale di sistemi centralizzati, hanno gradualmente ammesso, presto o tardi nella loro evoluzione, il senso di una diversa organizzazione della potestà che sia più in sintonia con i valori della democrazia.

Con il regionalismo la ricerca di un modello può risultare velleitaria perché esso, proponendosi come una formula organizzativa estremamente ricca di versioni, si impone come un percorso di alta metodologia costituzionale. Lo si può infatti considerare come l'erede della cultura europea di matrice liberale che dapprima ha prodotto Stati unitari realizzati come organizzazioni per lo più centralistiche o con autonomie appena formali, poste sotto la cappa di pesanti statalismi amministrativi. Dopo essere passati attraverso il tritacarne del "Secolo breve" segnato da numerose turbolenze territoriali⁹, queste statualità si sono via via caratterizzate attraverso le forme elastiche dei decentramenti di varia connotazione¹⁰, altrove definita, con efficace sintesi, di «*autonomia relazionale discendente*» e di «*autonomia relazionale ascendente*».

Rischia tuttavia, il regionalismo, di presentarsi come formula generica, empirica, occasionale, e la sua geometria variabile necessita di arricchirsi di espressioni che siano il prodotto di diverse culture localistiche che siano il frutto dell'evoluzione di nuove statualità, un tempo centralizzate o eccessivamente tali emerse dalle tenebre dei totalitarismi (così nel regionalismo italiano affrancato dallo storico centralismo di matrice statutaria e fascista¹¹; e nello Stato autonomo spagnolo), o intrise di un'evolutive cultura liberale (così nel caso del sistema conteale anglo-gallese che ha in gran parte abbandonato gli arcaismi medievalistici di un *local government* che, sebbene nettamente separato dall'amministrazione centrale per funzioni e responsabilità politiche resta pur sempre una componente della statualità).

Inoltre una variante del regionalismo, oggi entrata nel lessico corrente del costituzional-comparatista, si configura nella *devolution*, la cui formulazione in termini di principi di ba-

⁹ V.P. HUTH, T.L. ALLEE, *The Democratic Peace and Territorial Conflict in the Twentieth Century*, Cambridge, Cambridge University Press, 2002.

¹⁰ I tratti di questo processo sono disegnati nella rassegna di S. VENTURA (cur.), *Da Stato unitario a Stato federale. Territorializzazione della politica, devoluzione e adattamento istituzionale in Europa*, Bologna, Il Mulino, 2008.

¹¹ V.R. RUFFILLI, *La questione regionale dall'unificazione alla dittatura (1862-1942)*, Milano, Giuffrè, 1971.

se risale agli scritti autonomistici britannici del secolo scorso¹² che oggi sono danno una nuova organizzazione territoriale a parte del Regno Unito. Questo principio ispiratore appare tradotto in forme reali in alcuni altri Paesi, ma a volta queste forme appaiono rette da logiche di utilitarismo politico e assunte come “modelli”, ma con scarsi risultati: così in Italia nella goffa, improvvisata imitazione di marca leghista¹³.

3. Superare la cultura del “modello”

È difficile contestare che, a seconda delle concezioni di giuristi e statisti di diversa formazione, un credito sia generalmente concesso al “modello” federale, o al “modello” regionale, o al “modello” devolutivo, o al “modello” autonomico e, se si vuole, al deprecato centralismo che ancora caratterizza la concezione del potere in diversi Stati europei. È anche evidente che al ragionamento secondo modelli sia stata attribuita un’indiscussa legittimità metodologica, e quasi un’autorità di carattere mitologico che si inserisce fra le tante che, a uso di chi sostiene le ragioni dell’autodeterminazione, pervadono le speculazioni sul localismo e sull’autogoverno.

Questa legittimità si fa valere sotto il profilo della riproducibilità e trasferibilità della modellistica in altri contesti statuali di nuova costruzione che ne sono costituzionalmente tributari, o che in tal senso, salvo l’arrivo di complicazioni applicative, si sono culturalmente configurati mutuando dal Paese-guida lingua, moduli di comportamento istituzionale, congegni di governo dell’economia e formule organizzative del potere. Il che si può osservare anche nelle ipotesi tecniche più estreme di edificazione degli Stati: basti pensare all’estensione dello stesso modello intriso di spirito geometrico che – come s’è visto – sovrintese alla prima dipartimentalizzazione francese e che, nel totale disprezzo delle culture autoctone, è stato applicato al disegno dei nuovi Stati nella fase di espansione della federazione verso l’Ovest nordamericano o il nord canadese, nella decolonizzazione africana e nell’organizzazione del vasto territorio australiano.

Ciò detto, e ferma restando questa premessa che trova la più concreta possibilità di lettura nella geopolitica e non già nel diritto internazionale, fino a qual punto l’applicazione della consueta modellistica può oggi proporsi come il criterio dell’organizzazione del potere secondo territorio?

¹² E in particolare in J.P. MACKINTOSH, *The Devolution of Power, Local Democracy, Regionalism and Nationalism*, Harmondsworth, Penguin, 1968.

¹³ È quanto osservava con argomenti molto critici L. VANDELLI nel saggio *Devolution e altre storie. Paradossi, ambiguità e rischi di un progetto politico*, Bologna, Il Mulino, 2002. Si aggiungano le riflessioni di S. GAMBINO, *Sulla devolution all’italiana (alcune considerazioni sul ddl cost. n.1187 ed ora sul ddl cost. n.2544)*, nella sezione *Dibattiti* dell’AIC, 26 febbraio 2004; M. GAMMELLI, *Un grande caos chiamato “devolution”*, in *Il Mulino*, 2003, 87 ss. Per un inserimento del quadro devolutivo in un più ampio contesto di regionalizzazione europea su scala, v. E.À. CONDE, L. PEGORARO, A. RINELLA (cur.), *Assemblee regionali e forma di governo nei sistemi decentrati / Regional Councils and Devolved Forms of Government*, Bologna, CLUEB, 2006.

Conviene pertanto che, come un tempo, io torni a misurare qualche distanza sulla scorta della convinzione che, se inteso quale figurino istituzionale riproducibile nell'altrove come un articolo di sartoria, l'enfatizzazione della categoria del "modello" perfettamente esportabile riveli una forma di colonialismo giuridico, a tratti non privo dell'arroganza occidentale di cui nella storia si sono avute molte prove. In senso contrario, da parte del recettore del modello il credere in questa imitabilità, e pertanto l'affidarsi più all'adozione di un modello che all'applicazione libera di un prototipo, può essere un gesto davvero ingenuo. In entrambi i casi, ovvero sia che la pedissequa ricezione di un modello territoriale sia eterodiretta o indotta dall'interno del sistema nazionale, si realizza l'opinabile meccanica del trapianto costituzionale per cui un modello, oltre che imitato con ammirazione o acriticamente ricopiato, può essere innestato senza troppi complimenti o appena con qualche accorgimento di prammatica¹⁴.

L'azione del trapiantare è, pertanto, la conseguenza operativa della formazione di un modello a cui il produttore egemone, ben convinto del successo della sua elaborazione e potendo contare sull'adesione intellettuale di suoi epigoni, tende ad attribuire un senso universalistico o, tutt'al più, di generale accettabilità. Il che può produrre anche conseguenze pratiche. Sia detto senza giri di parole: quanti modelli costituzionali sono stati delineati nelle aule universitarie o nei ministeri degli esteri di Londra, Parigi o Washington, e quindi trasmessi ai gruppi di potere che nella fase della decolonizzazione hanno promosso le costituzioni di illusorie democrazie? Sedi autorevoli, vere fucine di costituzionalismo tutte queste: tuttavia si dimentica che laddove si trapianti senza dedicare particolari riguardi dell'anamnesi del destinatario la crisi di rigetto è sempre in agguato, soprattutto se si tiene conto che nell'innesto i modelli istituzionali possono essere "idealistici", "utopistici" o "radicali"¹⁵. In ogni caso, con qualche rara eccezione, il trapianto di modelli può essere non meno veicolo di contraddizioni, se non addirittura pregiudizievole, di quanto lo sia oggi la cd. globalizzazione che è una temibile nemica del localismo e, per alcuni, della stessa immedesimazione identitaria¹⁶. I modelli, in sostanza, vanno assunti in piccole dosi e con attenzione agli effetti collaterali.

Alla formazione di un modello-base destinato all'esportazione che invariabilmente si tende a considerare di matrice euro-occidentale (anche se spesso si dimentica come anche

¹⁴ Una posizione di questo tipo emerge dall'articolo di V. PERJU, *Constitutional Transplants, Borrowing, and Migrations*, in M. ROSENFELD, A. SAJÓ (cur.), *The Oxford Companion of Comparative Constitutional Law*, 2012, *ad vocem*. Ma c'è anche chi segnala che «*There is a trend in literature that regards transplantation of constitutional texts with great skepticism*» H. SPECTOR, *Constitutional Transplants and the Mutation Effect*, in *Chicago-Kent Law Review*, 1-2007, 129 ss. V. anche K. SCHEPPELE nell'ampio articolo *Aspirational and Aversive Constitutionalism: The Case for Studying Cross-constitutional Influence through Negative Models*, in *International Journal of Constitutional Law*, 2-2003, 296 ss.

¹⁵ V. G. MORGAN, M. BARGH, *The Political Constitution: From Westminster to Waitangi*, in *Political Science*, 2-2016, 192 ss.

¹⁶ Cfr. C. GIACCARDI, *L'identità nazionale nell'era della globalizzazione*, in *Studi di Sociologia*, 2-2000, 113 ss.

nei Paesi dell'Est europeo, oggi entrati nell'Unione Europea, certe forme organizzative risentano del lascito della modellistica sovietica) si attribuisce un'esemplarità che può rasentare il dogmatismo. Questa attribuzione di esemplarità è comunque un elemento tradizionale dell'*institution building* e certamente non incoraggia la ricerca di realizzazioni originali che siano rispettose delle condizioni e culture dei recettori, o idonee a ben organizzarle. Insomma, potrei sostenere che sia bene «*non accontentarsi delle tassonomie per non perdere il contatto con la realtà*»¹⁷. Si tratta, in fin dei conti, di accettare che di fronte alle multiformi potenzialità del localismo e delle tensioni autodeterminative che lo percorrono, il federalismo statunitense, tedesco o svizzero, l'autonomismo iberico, la *devolution* britannica, la dipartimentalizzazione francese, e il regionalismo di diversa fattura compreso il nostro, e perfino l'arcigno centralismo, obbediscono a intrinseche logiche che li rendono ognuno il contesto di sé stesso e della propria concezione della democrazia: il che richiede soluzioni territoriali che, pur aderendo all'uno o all'altro del cd. "modelli", esprimano e diano forma non alle altrui, ma alle proprie esperienze e, con esse, ai propri formanti.

Questa riflessione di apertura può sembrare ispirata da un pregiudiziale rifiuto di molte forme dell'analisi giuscomparatistica o un invito a un assoluto "fai da te" organizzativo che sarebbe antistorico e irrazionale. Né con essa si intende imporre l'empirismo come esclusivo veicolo metodologico, bensì sottolineare l'invito a non indugiare in rigide tassonomie e a valorizzare piuttosto una valenza strumentale della modellistica che non sia una mera *technicality* del mestiere e rispetti quelle peculiarità culturali e le esperienze di cui il localismo è oltremodo ricco¹⁸.

In alcuni casi, e spero che questo non sia considerato un tradimento da parte dei colleghi comparatisti, più utile in tale prospettiva di elaborazione intellettuale può risultare (ma questa è solamente una mia ipotesi) un'analisi dei singoli sistemi di autonomia che sia condotta per singoli Stati nazionali e che nelle sue categorie-guida si riduca ai due sistemi-base indicati da Antonio Reposo, ovvero il federalismo e il regionalismo¹⁹, perché le altre forme o sono varianti o vie di mezzo. Questo approccio consente di padroneggiare laicamente il congegno del "modello" affinché esso, lontano dal proporsi come una formula statica, esprima al meglio il suo valore oggettivamente paradigmatico e risulti più utile a chi preferisce affidarsi alle categorie classiche. Nondimeno, un'eccezione vorrei umilmente proporre a favore della

¹⁷ T. GROPPI in occasione del suo intervento recentemente presentato *Occidentali's Karma? L'innesto delle istituzioni parlamentari in contesti "estranei" alla tradizione giuridica occidentale*, al V Convegno biennale dell'Associazione DPCE "Parlamenti e parlamentarismo nel diritto comparato" (Roma Tre, 25-26 ottobre 2018).

¹⁸ Molto articolata è la trattazione comparativa in S. GAMBINO (cur.), *Regionalismo, federalismo, devolution. Competenze e diritti – Confronti europei (Spagna, Germania e Regno Unito)*, Milano, Giuffrè, 2003.

¹⁹ Di particolare utilità sono, a tale riguardo, alcuni contributi apparsi sotto l'egida di *Istituzioni del federalismo*, cit.: si vedano i volumi *La razionalizzazione del sistema locale in Italia e in Europa*, luglio-settembre 2012; *Riforme costituzionali e Stato regionale: un binomio ancora possibile?*, gennaio-marzo 2016; *Gli enti territoriali in Europa: un bilancio dopo la stagione delle riforme*, ottobre-dicembre 2016,

devolution, formula che comporta una ristrutturazione dello Stato di tale radicale impegno tanto da elevarla a categoria di rilievo generale²⁰.

Se mi è consentito tentare, in merito al discorso che qui si sta svolgendo, un'estrema sintesi, potrei sottolineare la consapevolezza, che riflette una basilare opzione valoriale, dell'importanza dello Stato composito. Ovviamente la riflessione sui modelli sembra delineare una forma di riprovazione verso quei meccanismi statuali che in nome di un'iper-efficienza della governabilità escludono, marginalizzano o disprezzano le autonomie. Lo stesso dicasi della convinzione che lo Stato giuridicamente composto in forme di organizzazione del potere territoriale che si riconduce all'uno o all'altro dei prototipi sia la versione, declinata in senso "territoriale", dello Stato misto fondato su principi di separazione dei poteri e sul dialogo tra istituzioni (potere-imperio) e società civile (libertà-autonomia).

Ma a questo proposito vorrei anche esternare un lieve accento di critica su quella che sembra una significativa premessa della trattazione a cui mi riferisco come *discussant*, nel cui prologo reca come sottotitolo l'espressione «*L'autonomia territoriale come quasi libertà*».

È necessario che io chiarisca la mia opinione su questo punto, in modo che questo possa essere sinceramente condiviso o respinto. Siamo proprio certi che laddove molti – direi perfino la massima parte – dei Paesi in cui i separatismi, i nazionalismi, i populismi si rendono più combattivi sia davvero in gioco la libertà dei popoli? In altri termini, e qui occorre essere concreti perché penso di poter parlare sulla base di un'esperienza maturata osservando da vicino l'azione del nazionalismo nel referendum indipendentistico scozzese del 2014²¹, davvero gli ordinamenti statuali del Regno Unito o della Spagna, contro i quali i nazionalismi regionali hanno mobilitato le risorse della democrazia referendaria, o dell'Italia verso cui i leghismi hanno alzato le loro bandiere, siano dei tali nemici della libertà sostanziale da cui sia urgente difendersi?

Per quanto si possa simpatizzare per le rivendicazioni autonomistiche o per i romanticismi dell'indipendentismo, l'enfatizzazione della nozione di "libertà", che è un valore assoluto, sembra rispondere più a esigenze di carattere retorico e mobilitativo che a una realtà storica concreta, tenendo conto di come in quelle che si definiscono democrazie progredite la commistione tra "modelli" e/o principi di governo sembri dimostrare che le convergenze tra

²⁰ Cfr. lo sviluppo della nozione di "Stato devoluto" in A. TORRE, *Devolution (dir.comp.)*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italia, 2007, e in particolare la sez.4 *Devolution, regionalizzazione federalismo: quali connessioni?*. Il medesimo assunto si rintraccia nei contributi di un eminente regionalista britannico, il compianto G.W. JONES, *The Multi-Dimensional Constitution in the United Kingdom: Centralisation and Decentralisation*, in A. TORRE, L. VOLPE (cur.), *La Costituzione Britannica – The British Constitution*, Torino, Giappichelli, 2005, 393 ss.; e L. VOLPE, *Summary ending: verso la "forma devoluta" dello Stato costituzionale?*, in A. TORRE (cur.), *Processi di devolution e transizioni costituzionali negli Stati unitari (dal Regno Unito all'Europa)*, cit., 2007, 1151 ss.

²¹ Per una sintesi della vicenda referendaria e delle sue implicazioni cfr. A. MCHARG, T. MULLEN, A. PAGE, N. WALKER (cur.), *The Scottish Independence Referendum. Constitutional and Political Implications*, Oxford, Oxford University Press, 2016; e A. TORRE (cur.), *Il Regno è ancora Unito? Saggi e commenti sul referendum scozzese del 18 settembre 2014*, Sant'Arcangelo di Romagna, Maggioli, 2016.

federalismi, regionalismi e devoluzionismi testimoniano la mutevolezza dei collegamenti tra forme organizzative del potere territoriale e un *borrowing* tra sistemi che, anziché reprimere le identità territoriali, intende equilibrare i diritti delle comunità interne allo Stato e il principio di unità di una storica organizzazione statale che sarebbe dannoso frammentare.

Del resto molte sono da tempo le testimonianze di una produzione scientifica poliglotta le cui trattazioni ci consegnano contesti caratterizzati da regionalismi che dai federalismi mutuano principi e metodologie organizzative, o che tali amano proclamarsi senza esserlo; o da federalismi che attenuano elementi dell'originaria ortodossia e si trasformano in regionalismi, e come tali sono analizzati nella nostra dottrina; e infine da devoluzionismi che, a seconda dei punti di vista, sono considerati forme temperate di federalismo o regionalismi avanzati. Quali che siano queste opzioni organizzative, possiamo accettare come concettualmente compatibili le richieste di separazione-indipendenza e queste diverse forme di organizzazione del potere che di certo non sono un'eredità degli antichi centralismi?

4. Etologia e “imperativo territoriale”

A questo punto, dopo avere brucato nel fertile ma un po' indigesto campo dei modelli, il cavallo può compiere un altro scarto.

Tra i molti elementi di analisi che compaiono nella relazione a cui si adatta il presente discorso ne trovo uno che ritengo fondamentale: è tale la nozione di *suitas* – o “suità” – applicata alla questione territoriale.

Che sia presa nel suo valore semantico o nelle sue connessioni con un sistema politico-istituzionale in cui da una condizione di autonomia si passi a istanze di autodeterminazione che possono proiettarsi fino all'indipendentismo, senz'altro collocherei questo frammento tra le più significative parole-chiave su cui concentrare l'attenzione.

La riflessione può pertanto muovere nel senso di verificare se sia utile, all'interno di una lettura costituzionalistica dell'organizzazione (o ri-organizzazione) del potere su scala territoriale così come questa si sta diffusamente proponendo in molte parti dell'Europa ad opera dei riformatori e/o dei separatisti di vario orientamento politico o di diversa progettualità, chiedersi se l'immedesimazione alla “propria” territorialità vanti un'origine giusnaturalistica o se sia il positivo frutto di una pura opzione culturale. Si potrebbe in questo modo chiarire in cosa consista il substrato delle rivendicazioni autonomistiche, e – in esse – quali siano le radici del pensiero e dell'emozionalità di chi si impegna per ottenere nuovi assetti dei poteri locali o più avanzate forme di autodeterminazione.

Il quesito che va posto è se quello che si trova definito come un «*diritto al territorio*» sia un diritto naturale, un *birth right* come direbbero i nostri lontani cugini statunitensi, o invece una pretestuosa invenzione della politica ad uso dei tanti nazionalismi che attualmente sono entrati in azione?

E pertanto se si intende muovere, come propongo, verso tale prospettiva, la seconda eccentrica mossa del cavallo comporta un balzo laterale rispetto al lineare ragionamento del costituzionalismo, invitando a prestare attenzione all'esistenza di uno scritto che è stato elaborato in un ben altro comparto scientifico.

Apparso nel 1966 con il titolo *The Territorial Imperative*²², il saggio a cui si intende prestare attenzione è opera dell'etologo statunitense Robert Ardrey. In esso si ripercorrono in chiave comparativa molteplici casi di comportamento animale, desumendone l'esistenza di un comune ordine comportamentale e indicando alcuni collegamenti con la realtà politica della società umana.

Non circoscrivendo questa indagine al solo comportamento zoologico, il saggista rilevava il formarsi, prima che la storia iniziasse il suo corso, di alcuni essenziali elementi costruttivi della percezione della territorialità come evoluta dall'antichità primordiale fino alla nostra contemporaneità.

Questa speculazione non è priva motivi di interesse. Da un lato, mi rendo ben conto che per un giurista costituzionalista questo esplicito rinvio all'etologia come matrice profonda del senso di territorialità può apparire del tutto fuori contesto, remoto, pretestuoso e pertanto non rilevante, e soprattutto non trasferibile nel mondo delle costruzioni costituzionali²³. Dall'altro lato, qualche utilità può essere riconosciuta alle tesi di Ardrey, a condizione che non le sia attribuito un valore assoluto. Incidentalmente, a questo proposito emerge un dato che merita rilievo: è molto significativo che l'edizione italiana del saggio sia apparsa entro la collana *Arcana Imperii*²⁴, a suo tempo diretta da Gianfranco Miglio che fu tra i principali ispiratori, e fors'anche tra questi il più autorevole, del primo leghismo italiano. Pura coincidenza culturale, o invece valorizzazione della motivazione etologica come utile ai disegni del partito separatista italiano? Se ne trae l'impressione di una precisa collocazione culturale del volume, che risulta vieppiù indicativa se appena si tiene presente come nel breve scritto introduttivo al volume, a cura di Giuseppe A. D'Ambrosio, si sia hobbesianamente annotato come nel pensiero etologico di Ardrey sia «*possibile cogliere con grande esattezza il nesso con le categorie politiche e specialmente con l'“obbligazione politica” ed il “nemico esterno”*»²⁵.

Questo etologico nemico che opera nella sfera esterna può dunque essere connotato, per contrasto, attraverso il filtro interno dell'immedesimazione nella territorialità.

Sua sfera di azione è la contesa per il possesso del territorio che lo induce a considerare come antagonista chiunque dall'esterno metta a repentaglio la sua immedesimazione

²² R. ARDREY, *The Territorial Imperative. A Personal Inquiry into the Animal Origins of Property and Nations*, New York-London, Atheneum, 1966.

²³ Citando Ardrey («*Civilisation lacks nothing in its imitation of nature; what it lacks, and lacks only, is its recognition of man as an animal*») nell'epigrafe del suo articolo, è quanto osservava M. LIPITZIN *The Territorial Imperative*, in *Public Administration Review*, 4-1969, 384 ss.

²⁴ Con il titolo *L'imperativo territoriale*, Milano, Giuffrè, 1984.

²⁵ G.A. D'AMBROSIO, *Introduzione*, *ibidem*, 6.

territoriale. Ma esiste anche un nemico “interno” che si identifica, dal punto di vista di un indipendentismo che sia particolarmente affascinato dall’etologia, nello Stato centrale che a certe condizioni può diventare (o essere considerato) il più naturale e temibile avversario delle autonomie. Oppure, se si osserva la questione adottando il punto di vista dei governanti che agiscono al centro del sistema statale, non meno impegnativi avversari sono quei nazionalismi attivi nello spazio su cui lo Stato esercita il suo imperio con presunzione di unità e rispetto al quale i sostenitori dell’autodeterminazione si ammantano di naturali atteggiamenti difensivi²⁶ che, non diversamente dalle antilopi di Ardrey, considerano vitali per la sopravvivenza della specie (qui, etologica; lì, politica).

La lettura di *The Territorial Imperative* suggerisce pertanto che il territorio, spesso e soprattutto se conteso e idoneo a mobilitare energie, è un essenziale elemento dell’identificazione politica e della cultura della difesa, anche giuridica, del territorio. Pertanto la questione territoriale come base dell’organizzazione autonomistica attribuisce consistenza al nazionalismo, sia questo di indole pacifica e pago di una riorganizzazione del potere che sia peculiare ma rientri entro i limiti costituzionali vigenti (si pensi ai regimi speciali di regioni che in Italia, Scozia, Catalogna e perfino in Francia e Belgio sono dotate di propri caratteri culturali, linguistici, economici, istituzionali; o ai nazionalismi pacifici, come quello del *Plaid Cymru* gallese che contiene nel quadro della *devolution* le sue pretese organizzative senza mettere veramente in discussione l’unità con l’Inghilterra), oppure proteso verso una vera e propria ristrutturazione della statualità che è perseguita in una forma tanto radicale da risolversi inevitabilmente nel progetto dell’indipendentismo realizzabile per via costituzionale o, più crudamente, attraverso la lugubre, unilaterale secessione²⁷.

Che una certa dose, anche ben consistente, di emotività non sia estranea alle rivendicazioni autodeterminative si legge anche laddove nella relazione in discussione si discorre dell’esistenza di una «*unità emozionale della Nazione*» che è all’origine della propensione nazionale a «*costituirsi in comunità di destino*».

In questo passaggio, muovendo al punto d’osservazione del giurista sistematico, si attribuisce rilievo all’emozione collettiva come fattore costruttivo dell’identità nazionale e dell’unità di uno Stato che si configuri come entità nazionale. Ma potrei aggiungere che, come criticamente osservano taluni storici del nazionalismo, a maggior ragione laddove ci si batte per l’autodeterminazione questo tipo di comunità può essere il prodotto più del cd.

²⁶ Soprattutto se in contesti organizzativi in cui le autonomie si trovano in condizioni di maggior debolezza, come nel caso dei sistemi regionalizzati: molto puntuale è la comparazione tra Italia e Spagna a cui invitano la rassegna di G. ROLLA (cur.), *La difesa delle autonomie locali*, Milano, Giuffrè, 2005, e il contributo di T. GROPPi, *La difesa dell’autonomia costituzionale delle collettività territoriali nell’esperienza comparata*, in S. GAMBINO (cur.), *Regionalismo, federalismo, devolution. Competenze e diritti – Confronti europei (Spagna, Germania e Regno Unito)*, cit., 627 ss.

²⁷ Considerata come un (eventuale) avanzamento accelerativo dell’autodeterminazione da L.C. BUCHHEIT, *Secession: The Legitimation of Self-Determination*, New Haven (Conn)-London, Yale University Press, 1978. V. anche, per una rilettura critica, A. BUCHANAN, *Theories of Secession*, in *Philosophy and Public Affairs*, 1-1997, 31 ss.

“immaginario collettivo” che di una realtà politicamente acclarata²⁸. Accade pertanto che taluni nazionalismi impegnati in contese separatiste abbiano come piattaforma precisi connotati etno-culturali e perfino sistemi politici propri e istituzioni che a loro avviso li riflettono o dovrebbero rifletterli dando loro maggiore consistenza. Come peraltro anche da tempo si legge nella nostra più attenta letteratura sociologica²⁹, la rivendicazione etno-territoriale, sia essa contraddistinta da una mera territorializzazione del concetto o che formi una base solida di una razionalità istituzionale (ma le due componenti possono tranquillamente coesistere) attribuisce sostanza e visibilità a questo impianto rivendicativo che è tipico dei separatismi in cui per soprammercato si insinua il germe del populismo.

Spostando il discorso verso altre prospettive – in particolare quella indicata dalla scienza della politica – il riferimento a questa tensione ontologica all’unità nazionale viene qui rappresentata nella sua proiezione verso quella delicata e irraggiungibile coesione tra governanti e governati la cui irraggiungibilità già Rousseau aveva ammesso pur essendone il più grande teorizzatore. Se si considera la cosa sotto questo riguardo, è evidente che la medesima tensione è propria anche di quei movimenti che dedicano un consistente impegno ai progetti nazionalistici e che sulle fondamenta di riforme che hanno dato allo Stato un’impronta oggettivamente pluralistica, non cessano di proporsi come realizzatori di obiettivi di separatismo, mirando alla costituzione di nuove unità statuali possibilmente omogenee e più idonee a dare sostanza storica e democratica a una nuova coesione nazionale che tuttavia riprodurrebbe, sebbene in dimensioni più ridotte e presumibilmente omogenee, quella stessa forma di Stato-nazione da cui intendono affrancarsi.

5. Il territorio come immedesimazione e invenzione

Ma accade spesso che tra gli obiettivi degli indipendentismi compaia la difesa o la restaurazione dell’omogeneità etnica di cui molti movimenti nazionali si alimentano, e di cui il territorio è un contenitore disputato da altri soggetti di potere. Fino a qual segno l’immedesimazione nella territorialità propria del nazionalista, nel modo in cui essa acquisisce una forza fondativa dell’edificio nazionale, è espressione di questa emozionalità a cui Ardrey attribuisce un’antica origine etologica?

È stato asserito che la «*identity of place is much a function of intersubjective intentions and experiences*»³⁰, il che vale a dire che nell’adesione territoriale si realizza gran parte

²⁸ Così nel saggio storiografico di B. ANDERSON, *Imagined Communities*, London, Verso, 1983.

²⁹ Cfr. D. PETROSINO, *Stati Nazioni Etnie. Il pluralismo etnico e nazionale nella teoria sociologica contemporanea*, Franco Angeli, 1991; e M. DIANI, *I movimenti etnico-nazionali contemporanei tra continuità e rottura*, in *Quaderni Piacentini*, 1-1983, 151 ss.

³⁰ E. RELPH, *Place and Placelessness* (1976), London, Pion, 1986, 2^a ed., 44. Alcune analogie ardreyane si possono a tal proposito rintracciare in O.F. BOLLNOW, *Mensch und Raum*, Stuttgart, Kohlhammer, 1963; di se-

– e si direbbe anche una parte ben profonda – della personalità umana. Partendo da questa condizione che un geo-antropologo canadese definirebbe la piattaforma esperienziale che trova nel territorio i propri motivi identitari, il senso dell'appartenenza si esprime attraverso quelle aggregazioni d'indole essenzialmente corporativa che nelle diverse tradizioni si denominano comuni, contee, province, regioni, *comunidades*, cantoni, *Länder*, ecc. In altri termini, nell'ambito di Stati che si sono dati un'organizzazione pluralista o che abbiano optato per una centralizzazione più o meno monolitica, questa commistione di *intentions and experiences* può caratterizzare, nelle sue varie espressioni, quelle unità territoriali che vi sono ricomprese, sia che esse consistano in vere e proprie parti costituenti idi ordinamenti pluralistici (*constituent parts* del Regno Unito sono definite, oltre all'Inghilterra che per evidenza storica è culturalmente egemonica, Scozia, Galles e Irlanda del Nord; tali sono le comunità autonome che formano la plurale statualità spagnola post-1978, nonché, nei rispettivi livelli, le stesse entità territoriali italiane nella nuova formulazione post-riforma dell'art.114 Cost. le quali al pari dello Stato, e insieme ai Comuni e alle Province concorrono alla costituzione della nostra Repubblica), sia in quei casi in cui la località, soprattutto se interpretata in forma regionale, è organizzata come mera ripartizione di un territorio nazionale che l'autorità centrale assoggetta a regole uniformi di convivenza e di amministrazione.

Non sorprende che da questa forza di immedesimazione sorga una chiara tensione verso il possesso e l'esclusività dettata da una condizione di *identity with place*, entrambe manifestazioni "etologiche" del nesso che sussiste tra una duplice dimensione esperienziale di immediata percezione: da un lato, l'appartenere a un luogo; dall'altro, fare parte di una corporazione di residenti che si legano con un patto associativo (eloquentemente, per indicare la natura dell'elemento corporativo, è il lessico municipale che si affermava in Italia meridionale tra medioevo angioino ed età moderna, e che nella *universitas* sintetizzava un sentire di omnicomprensività del rapporto sociale stabilito entro i limiti della cerchia urbana). Secondo altri, la territorialità di immedesimazione deriva questa condizione dalla capacità di fornire all'individuo e alla collettività un substrato composto da una pratica quotidiana del luogo configurabile come la "carta" interiore che ne consente il riconoscimento e il paesaggio che ne alimenta il senso estetico e in tal modo può contribuire potentemente a definire l'emozione identitaria³¹. Spunti di questa indole mi sono suggeriti da quanto ho letto a proposito dell'aforisma di Max Weber «*l'aria della città rende liberi*», che si potrebbe parafrasare dicendo che "l'aria del territorio regala un'identità" attraverso quel «*carattere associativo*» imperniato sul consociativismo giurato che entra a base della costruzione storica della citta-

guito: Y.F. TUAN, *Space and Place. The Perspective of Experience*, London, Arnold, 1977. Sulla necessità che l'organizzazione del potere dia adeguate risposte alla naturale esperienza del territorio v. J. LEVY, *L'espace légitime. Sur la dimension géographique de la fonction politique*, Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1994.

³¹ Cfr. G. DI MÈO, *Géographie sociale des territoires*, Paris, Nathan Université, 1998, 178-9; e M. STOCK, *Construire l'identité par la pratique des lieux*, in A. DE BIASE, C. ROSSI (cur.), "Chez nous". *Territoires et identités dans les mondes contemporains*, Paris, Editions de la Villette, 2006, 142 ss.

dinanza³². Tali riferimenti, che vanno posti in diretta relazione al concetto di «*città occidentale*», consentono di concludere che tra l'acquisizione del senso di cittadinanza e le istanze di autonomia che possono giungere fino all'autodeterminazione esista un nesso ben preciso e ricco di implicazioni politiche che innervano la natura stessa di uno Stato autenticamente democratico.

Nel testo di riferimento di cui sono *discussant* compaiono inoltre molti accenni ai nazionalismi e ai populismi e alle loro progettualità che presuppongono il radicamento territoriale entro confini certi di quella che è definita come una ben visibile «*autonomia comunitario-funzionale*».

Il tema è di stretta attualità. Non è raro il caso, e in Europa stiamo assistendo a numerosi esempi del genere, che questa forma organizzativa della convivenza si traduca in posizioni che possono risultare discriminatorie nei riguardi delle minoranze etno-culturali che sono stanziate nel territorio. Ma limitiamoci per il momento ad osservare la questione utilizzando, senza disprezzarle eccessivamente, le lenti dell'etologo statunitense e, se possibile, dei molti commentatori e critici che si sono posti sulla sua scia.

Trasferita la visuale verso altri settori del sapere e posta in secondo piano l'originaria evidenza etologica o del tutto ignorandola, nel discorso di diversi autori di geopolitica³³ si può intravedere la constatazione che il radicamento nella dimensione della territorialità è il potente fattore identitario eretto come vera misura dell'esercizio del possesso e del potere. Ma a questo proposito si rende necessario un piccolo *caveat*: se nell'etologia la percezione del territorio è un dato oggettivamente istintuale, non sono rari i casi in cui la medesima percezione risulta il prodotto di operazioni tributarie dell'invenzione culturale³⁴ e della sua diffusione mediatica; non sono rari, come in Irlanda del Nord e in Stati dell'Europa orientale, i casi di territori contesi da movimenti nazionali che interpretano identità contrapposte nel medesimo spazio. Di queste due componenti o anche conseguenze di viscerali immedesimazioni territoriali si possono intravedere tracce nel classico modo di intendere e di operare atteggiamento del nazionalista o, se si vuole, del tradizionale campanilista. Questo carattere dell'imperativo territoriale fornisce dati e, fi dalle loro origini, alimenta le aspirazioni dei movimenti nazionali e delle organizzazioni politiche di varia connotazione che ne sono portavoce³⁵ facendo del radicamento nella territorialità, spesso permeato di emozioni e di mitologie a cui non mancano elementi di artificialità, la struttura portante di localismi, autonomismi, sepa-

³² E. GROSSO, *Le vie della cittadinanza. Le grandi radici. I modelli storici di riferimento*, Padova, Cedam, 1997.

³³ Come si legge tra le righe di J. HICKMAN, *The New Territorial Imperative*, in *Comparative Strategy*, 5-2010, 405 ss; e più ampiamente in M. MOORE, *A Political Theory of Territory*, New York, Oxford University Press, 2015.

³⁴ Se ne tratta in P. ALLIÈS, *L'invention du territoire*, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 1980.

³⁵ V. E. HOBBSAWM, *Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality*, Cambridge, Cambridge University Press, 2012; G. AZAR, A. YAKOBSON, *Nations: The Long History and Deep Roots of Political Ethnicity and Nationalism*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013.

ratismi, sovranismi e independentismi tutti protesi verso i diversi orizzonti dell'autodeterminazione.

Su questa fenomenologia delle nuove forme che nel nostro tempo sta assumendo il *revival* dello storico sentimento nazionalista che ha formato la spina dorsale della costruzione degli Stati in età liberale e che oggi sta producendo torsioni disgregative, si leggono alcuni passaggi critici del testo che qui si commenta. Di certo non si può non condividerne l'opinione, da cui traspaiono elementi di inquietudine, sia laddove si rinvia all'argomento della Brexit, sia nel punto in cui evoca quel «*primitivismo politico e costituzionale*» che un tempo fu prerogativa di taluni nazionalismi e di taluni regimi, e che ora si ripropone nei termini aggiornati del neo-nazionalismo che pone in discussione gli stessi motivi costituzionali dell'idea di nazione che, nata un tempo da dogmatismi rivoluzionari, ha consegnato alla cultura europea un'eredità che ne ha informato l'intera cultura. Nel concreto il discorso verte su Stati nei quali a questa corrente alternata dell'autonomia costituzionalmente organizzata, che normalmente era regolata attraverso riforme, sembra oggi contrapporsi un'ondata di rivendicazioni autodeterminative promosse da nazionalismi interni alcuni tra i quali, per lo più lamentando la privazione del carattere statale³⁶, si propongono obiettivi independentisti e alimentano quella fenomenologia che è stigmatizzata come quel «*populismo territoriale*» che pongono in discussione la stessa adesione all'Unione Europea³⁷, e in tale luce Il manifestarsi di questo primitivismo, riecheggiando suggestioni di etologia politica, sovrabbonda nei programmi e nelle campagne politiche di taluni neo-nazionalismi europei in cui si radica il sentimento della territorialità e del suo possesso.

In un quadro di crescente conflittualità, le grandi organizzazioni statali sorte nell'Ottocento e riconfermate attraverso le costituzioni di derivazione liberale conservano ancora ferree clausole di indivisibilità che si fanno valere autoritativamente a fronte del proporsi di separatismi radicali, tutt'al più acconsentendo a soluzioni regionali sufficientemente elastiche che pur ripartendo il potere mirano a preservare la coesione garantita dall'ordinamento costituzionale. In altri casi l'adozione di un formato federale, che in sé ha una struttura composta, si è rivelata ben adattabile alla razionalizzazione del potere territoriale sia laddove la dogmatica nazionale e il nazionalismo sua creatura hanno una lunga e traumatica esperienza alle spalle (alla federalizzazione della Germania non si può negare valore quale efficace argine organizzativo al nazionalismo stesso e alla sua declinazione in termini di concentrazione del potere) o laddove la genetica multiformità delle nazionalità, delle culture e delle formule istituzionali, storicamente collegate in un patto di unione, è elemento costitutivo

³⁶ Argomenti di diritto internazionale che offrono ottimi spunti anche al costituzionalista sono in A. EDWARDS, L. VAN WAAS, *Nationality Matters. Statelessness under International Law*, Antwerp-Oxford-Portland (Or), Intersentia, 2008. V. anche C. SAWYER, B.K. BLITZ (cur.), *Statelessness in the European Union: Displaced, Undocumented, Unwanted*, New York, Cambridge University Press, 2011.

³⁷ Come dimostra M. KEATING in *State and Regional Nationalism and the European State*, New York, Harvester Wheatsheaf, 1988. Utili annotazioni anche in P. GRILLI DI CORTONA, *Stati, nazioni e nazionalismi in Europa*, Bologna, Il Mulino, 2003.

dell'opzione federativa (così nell'organizzazione cantonale della Svizzera che sussiste indisturbata dall'età liberale in poi).

Del resto, è evidente che il radicamento nella territorialità (elemento di natura etologica) e nella nazionalità (elemento di matrice culturale) è stato un fattore determinante della *Weltanschauung* che ha prodotto gli Stati, e gli statisti se ne sono resi interpreti sia formulando il concetto di quella che i britannici definiscono *statecraft*, sia materialmente organizzandolo mediante le costituzioni. Invariabilmente presente è stata, in tale processo di elaborazione, una narrazione ricca di miti fondatori e assertiva di virtù nazionali, entrava alla base di pretese autodeterminative che molto debbono all'influenza del *folk* e dei mezzi di comunicazione di massa consentiti dall'epoca. Se osservato dal punto di vista dell'organizzazione territoriale del potere, questo percorso di realizzazione della coesione giuridica dello Stato reca con sé molti elementi di disarmonia interiore che incidono sulla tenuta democratica del sistema³⁸.

Talvolta questa narrazione giunge a essere affascinante al punto da fornire argomenti, per imitazione o per analogia, ad altri nazionalismi non propriamente contigui che ne riciclano a uso proprio gli elementi per avvalorare rivendicazioni risultanti, alla prova dei fatti e delle idee, difettose nella loro pretesa di storica credibilità: così nella Scozia produttrice di una tradizione etnoculturale³⁹ che, tra l'altro, ha meritato in Italia il disinvolto uso, da parte dei leghisti lombardi, del simbolico *epos* separatistico legato alle gesta dell'eroe medievale *Braveheart* e direttamente adattato alle a un immaginario spazio territoriale, la cd. "Padania", con consistenza e confini tutti da verificare). In altre latitudini questo elemento di mitologia cultural-nazionale è difficilmente riproducibile se non per approssimazione: penso al concetto, altamente pregnante, di *Heimat* che tanta parte ha avuto nella formazione del nazionalismo tedesco e che esprime ben più che un mero radicamento nella territorialità su cui è intensa la riflessione⁴⁰.

Più spesso il ricorso a una tradizione avente pretese di immemorabilità è motivo di accesi confronti tra diversi nazionalismi sulla definizione e sulla stessa proprietà giuridica di una territorialità oggetto di aspre contese. Esemplare è il caso del Kosovo, ove la rievocazione di un antico episodio militare, disastroso ma eroico, è stato un elemento centrale dello scontro etno-identitario tra nazionalisti serbi e separatisti albanesi che ha condotto

³⁸ Le manifestazioni disarmoniche si possono articolare secondo precisi dualismi, su cui v. I. RODRIGUEZ, *The Places of Tradition: "Modernity/Backwardness, Regionalism/Centralism, Mass/Popular, Homogeneous/Heterogeneous"*, in *CR: The New Centennial Review*, 1-2001, 55 ss. (numero speciale *Cultural Citizenship*).

³⁹ Per tutti, ci si limiti a considerare quanto si osserva in alcuni scritti fondamentali: H. TREVOR-ROPER, *The Invention of Tradition: The Highland Tradition of Scotland*, nella raccolta di E. HOBBSAWM, T. RANGER (cur.), *The Invention of Tradition*, Cambridge, Cambridge UP, 1983, 15 ss.; I.L. WHATLEY, C.A. DONNACHIE, *The Manufacture of Scottish Identity*, Edinburgh, Polygon, 1992; e H. TREVOR-ROPER, *The Invention of Scotland. Myth and History*, New Haven (Conn)-London, Yale UP, 2014, 2^aed.

⁴⁰ Cfr. J. VON MOLTKE, *No Place like Home: Locations of Heimat in German Cinema*, Berkeley (Cal), University of California Press, 2005., ove in particolare *Epilogue: Heimat, Heritage, and the Invention of Tradition*, 227 ss.; e F. EIGLER, *Heimat, Space, Narrative: Toward a Transnational Approach to Flight and Expulsion*, Camden House, Boydell & Brewer, 2014.

all'autonomia dell'area⁴¹. Di recente, la diatriba su uso e identificazione della denominazione di "Macedonia" tra la repubblica che attualmente la porta e il nazionalismo ellenico è diventata per entrambe una questione di Stato nel quadro di rapporti di pessimo vicinato⁴².

Risulta in tal modo un quadro di straordinaria complessità in cui il dato etnoculturale si pone a fondamento delle rivendicazioni politiche per l'autogoverno. In questa prospettiva il giurista può certamente arricchire la propria indagine prendendo in prestito dall'antropologia, come già suggerito per l'etologia, alcune sensibilità interpretative e qualche utile spunto di analisi⁴³.

6. Geopolitica, separatismi, nazionalismi

Giunge ora la possibilità di trarre vantaggio da una mossa del cavallo che scarta in altra direzione laterale: per orientarsi nei meandri della questione dell'organizzazione territoriale del potere e definirne l'*ubi consistam*, la geopolitica collabora con la comparazione e affianca il diritto internazionale.

Il separatismo scozzese sta giungendo al termine di una lunga parabola politica che ha le sue lontane ispirazioni nella contestazione dell'Unione interparlamentare del 1707 e nei disordini che ne derivarono, e pertanto in un intreccio tra questioni territoriale e dinastica in un territorio remoto e malamente amministrato che, una volta esaurita la stagione delle ribellioni armate, ha visto la nascita tra Otto e Novecento di un movimento nazionalista intento dapprima a costruire la propria tradizione e quindi, con l'elaborazione del principio di *home rule*, produttivo di un partito impegnato nel reclamare forme di autonomia che siano costituzionalmente garantite. Si delineavano in tal modo il concetto di *devolution* e in seguito anche le sue strutture giunte oggi fino alla *devolution max* scaturita quale remunerazione politica del fallito referendum del 2014 sull'indipendenza, e la cui struttura presenta tutti gli elementi della federalizzazione anche se vi manca la proclamazione di una forma costituzionale che in tale senso trasformi coerentemente l'ordinamento. D'altra parte la Scozia non è l'unica parte del Regno Unito che abbia una propria organizzazione di carattere devolutivo. La *devolution* – luogo di coltura di verse forme di indipendentismo – è infatti una formula di redistribuzione territoriale del potere che nelle aree substatuali del circuito cd. "celtico" si organizza secondo principi comuni e formule differenziate, per cui di essa si considera più corretto che si

⁴¹ Cfr. il vasto studio di J. SUMMERS, *Kosovo, a Precedent? The Declaration of Independence, the Advisory Opinion and Implications for Statehood, Self-Determination and Minority Rights*, Leiden-Boston (Mass), M. Nijhoff, 2011.

⁴² Una questione sulle cui cause si sofferma l'articolo di F. STRAZZARI, *Il triangolo macedone*, in *Limes. Macedonia e Albania. Le terre mobili*, 2-2001, 15 ss.

⁴³ Cfr. C.L. BRIGGS, *The Politics of Discursive Authority on the "Invention of the Tradition"*, nel numero speciale *Resisting Identities* di *Cultural Anthropology*, 4-1996, 435 ss.; T.H. ERIKSEN, *Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives*, London, Pluto Press, 2010, 3^aed.

parli al plurale. Essa concorre alla formazione di un quadro di *multilevel government* che ha trovato forma concreta anche nella vasta metropoli della Grande Londra e di cui è parte perfino l'Inghilterra che, pur rifiutandosi adottare schemi devolutivi, ha realizzato nuove forme di localismo regionale che oscillano tra cauto decentramento e centralismo statalistico.

Non del tutto dissimile sembrerebbe la questione della Catalogna, la cui storica condizione di autonomia, un tempo perentoriamente compressa dal franchismo, è stata garantita dal nuovo ordinamento costituzionale di cui si celebra il Quarantennale. Oltre vent'anni addietro la rinascita della Spagna democratica come Stato apertamente proclamatosi come "*autonómico*" aveva ripristinato, pur entro i limiti dell'unità e indivisibilità del regno, l'autogoverno catalano mediante il riconoscimento di peculiari istituzioni territoriali che tuttora trovano corpo nella *Generalitat*, istituzione di autonomia che non è esclusiva della Catalogna ma che si applica anche al territorio di Valenza. Allo stesso modo di quanto avviene in altre aree in cui si osserva l'attività di movimenti nazionalisti e autodeterminativi (Paesi Baschi, Galizia, Canarie, Andalusia, Navarra, Baleari) è forte in Catalogna un'immedesimazione territoriale il cui progetto politico mira all'opzione separatista. A fronte di ciò una Spagna democratica dall'intrinseco pluralismo interno che, chiusa la parentesi autoritaria nemica del decentramento, aveva rievocato la dizione tradizionale delle "Spagne" e riattivato l'ordinamento secondo regioni, sta facendo fronte alle pressioni separatiste catalane attraverso condotte che a tratti enfatizzano uno spirito centralista inteso quale mezzo di salvaguardia della coesione del regno.

Sotto questi profili altri casi europei possono essere sommariamente richiamati all'attenzione.

Faticosamente risolta, a condizione del mutamento in federazione di una statualità che un tempo era tra i prototipi del centralismo, è storicamente la contesa delle due comunità identitarie che per due secoli hanno formato l'artificiale Belgio in cui, nonostante la presenza dei maggiori corpi organizzativi dell'Unione Europea che ne presidiano la struttura statale, l'incomunicabilità tra immedesimazioni etno-linguistiche ha creato una struttura istituzionale fondamentalmente dualista; consistenti sono in tale contesto le pulsioni autodeterminative dei nazionalisti fiamminghi. Con il referendum del 2008 la Groenlandia, compiendo un passo decisivo dall'autonomia alla prospettiva dell'indipendenza, sottraeva alla Danimarca circa l'80% del suo territorio metropolitano; tuttavia nel concreto l'autogoverno raggiunto, su base puramente etnica, dalla popolazione rende vana questa opportunità indipendentistica per via della quasi totale dipendenza economica della vasta isola dai ponti aerei danesi, statunitensi ed europei. Notevoli sono le territoriali complicazioni dell'isola d'Irlanda, suddivisa in una Repubblica e nelle sei contee dell'Ulster; nel contesto della Brexit questa situazione è ulteriormente accentuata dalla presenza in Irlanda del Nord di nazionalismi un tempo confliggenti e a tutt'oggi nuovamente fermi su posizioni avverse. E infine molto altro si può dire delle difficoltà di organizzazione del potere locale nei Balcani e nell'Est europeo, notevoli in alcuni Stati, molto oltre i limiti in altri. Ne sono esempi eclatanti, e noti all'opinione planetaria per le gravi conseguenze geopolitiche che ne sono derivate, i casi della guerra tribale nell'ex-

Jugoslavia e delle sue propaggini poste sotto vigilanza internazionale (i già citati Bosnia-Herzegovina, Kosovo, ecc.); della crisi ucraina provocata dal secessionismo della Crimea esternamente incoraggiato dalla Russia che ne ha acquisito il territorio; delle crescenti preoccupazioni connesse a delicati equilibri etno-culturali nelle repubbliche baltiche. In controtendenza, la pacifica dissoluzione della Cecoslovacchia dal cui territorio, un tempo organizzato in forma federale, sono contrattualmente nate le due repubbliche oggi partecipanti all'Unione Europea⁴⁴.

Da questa sommaria carrellata geopolitica emerge che il revivalismo identitario basato sull'enfaticizzazione del suo carattere territoriale, da fattore di edificazione dello Stato diventa oggi il terreno di coltura di nazionalisti di ultima generazione ma le cui radici etno-culturali sono di antica formazione. In ogni caso, le forti pressioni separatiste che ne derivano sono altrettanti motivi di decomposizione delle statualità vigenti e, in alcuni casi, vi si intravedono prospettive di modifiche del possesso territoriale generatrici di conflittualità.

Non manca infatti una condizione di ambiguità nell'identità territoriale che è costruita sull'immedesimazione identitaria in un concetto di territorio, se definito in termini etnoculturali, che a sua volta può risultare non meno ambiguo⁴⁵. Questa immedesimazione può pertanto essere di fondamento simbolico, arbitrario, fittizio e, d'altra parte, formare la premessa per nuove acquisizioni territoriali che, sopraffaccendole, eliminandole o integrandole in modo forzoso, si realizzino a scapito di altre forme esistenti di identità territorialmente definite esistenti e a cui spesso, nonostante costituiscano un patrimonio che potrebbe essere condiviso⁴⁶, i nazionalisti estremi perseverano nel non riconoscere pari dignità. Viene incidentalmente da pensare, a questo proposito, alle implicazioni, fin troppo concrete nella storia europea, della inquietante nozione di *Lebensraum* elaborata dal geografo Haushofer (che è considerato, agli inizi del Novecento, tra i fondatori di una geopolitica che disgraziatamente il nazionalsocialismo applicò su scala industriale⁴⁷), in cui si ricapitolano, da un lato, il classico, conflittua-

⁴⁴ Su questo positivo esempio di separazione statale v. A. DI GREGORIO, A. VITALE (cur.), *Il ventennale dello scioglimento pacifico della Federazione ceco-slovacca. Profili politici, costituzionali, internazionali*, Sant'Arcangelo di Romagna, Maggioli, 2013.

⁴⁵ Si può pertanto fare riferimento al breve contributo di A. FAURE, *Quelques éléments de réflexions sur la notion de territoire*, presentato al Seminario del Senato francese (4 luglio 2006), *Intercommunalité: une communication à réinventer*, Paris, HAL-Archives ouvertes, 2006, <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00113259>.

⁴⁶ In tale senso si esprime M. STOCK: «1. L'identité est un rapport symbolique, c'est-à-dire un lien arbitraire entre lieu et individu. Il y en a d'autres comme celui de la familiarité, de l'exotisme, de la fonctionnalité d'un lieu etc. 2. L'identité n'est pas seulement issue des représentations, mais aussi issue des pratiques des lieux. Le fait d'être dans un lieu, d'aller dans de nouveaux lieux, conduit à transformer des lieux étrangers en lieux familiers, voire identitaires», 144, nel suo contributo *Construire l'identité par la pratique des lieux*, in A. DE BIASE, A. ALESSANDRO (cur.), «*Chez nous*». *Territoires et identités dans les mondes contemporains*, Paris, Editions de la Villette, 2006, 142 ss.

⁴⁷ Una sintesi del pensiero di K. HAUSHOFER si ha nell'edizione postuma del suo *Allgemeine politische Geographie und Geopolitik*, Heidelberg, Vowinkel, 1951. Per quanto attiene all'influenza esercitata sul pensiero nazionalsocialista, da una vasta bibliografia si estraggano C. TROLL, *Die Geographische Wissenschaft in Deutschland in den Jahren 1933 bis 1945*, in *Erdkunde*, 1-3, 1947, 3 ss.; H.A. JACOBSEN, «*Kampf um Lebensraum*». *Zur Rolle des Geopolitikers Karl Haushofer in Dritten Reich*, in *German Studies Review*, 1-1981, 79 ss.; H.H. HERVIG, *Geopolitik: Haushofer, Hitler und Lebensraum*, in *The Journal of Strategic Studies*, 2-3-1999, 218 ss.; P.

le binomio schmittiano dell'*amicus-inimicus*, e dall'altro lato l'ampia riflessione antropologica sulle matrici dell'aggressività⁴⁸.

Non mancano tuttavia le prospettive di positiva metamorfosi concettuale, che trovano traccia nei preamboli o in appositi articoli di talune costituzioni sorte dalle ceneri di precedenti regimi o organizzazioni statali. Particolarmente emblematico è il caso della Germania federale, il cui Preambolo, scritto nel maggio 1949 e poi significativamente modificato in seguito all'unificazione del 1990, registra con precisione il passaggio da una statualità incompleta a una definitivamente formata attraverso l'acquisizione dei nuovi *Länder* (anche in questo caso l'adattamento alla nozione di *Heimat*, o l'adattamento di questa alle nuove popolazioni acquisite con il Trattato è stato materia di una delicata operazione culturale⁴⁹). Non meno eloquente è, nella carta costituzionale della Repubblica irlandese (art.3), l'impegno a realizzare un completo e definitivo aggregato nazionale riacquistando le sei contee dell'Ulster a una condizione di unione politica dell'intero territorio insulare che si realizzi costruendo una sintonia identitaria di tradizioni e lingue da secoli divise, la «*diversity of their identities and traditions*» non essendo aprioristicamente considerata un fattore ostativo.

Da questi sommari spunti che si traggono dall'osservazione concreta si può desumere quanto intuitiva ed etologica sia la connessione immedesimazione nazionale e ambizione al possesso esclusivo del territorio.

Molto indicativa è, a tal proposito, la riflessione a suo tempo aperta da Guido De Ruggiero, grande interprete dello Stato liberale⁵⁰, il quale, dopo avere esaminato le vie nazionali alla formazione della statualità, si soffermava sui diversi caratteri del nazionalismo distinguendo con René Johannet tra i principi-guida che animerebbero le azioni, qualitativamente differenti, del *nationalitaire* e del *nationaliste*⁵¹.

Secondo questa distinzione, il *nationalitaire* è solitamente un costruttore della coesione politico-culturale del Paese e garante-difensore della sua identità storica che si incorpora in una carta costituzionale che si pone sotto l'egida della novità, e pertanto è di solito celebrato come un "padre della patria"⁵² perché acquisire il controllo politico del territorio, organizzarlo in centri di potere che ne assicurino integrità e governabilità, e possibilmente estenderne lo spazio, si configurano come impegni essenziali della sua azione come statista. Ben diverso, nella percezione corrente, è il caso del *nationaliste*, spesso riprovato come sovverti-

PIERIK, *Haushofer and National Socialism: Time, Work and Influence*, Soesterberg, Aspekt, 2006; e infine C. ABRAHAMSSON, *On the Genealogy of Lebensraum*, in *Geographica Helvetica*, 63-2013, 37 ss.

⁴⁸ In particolare cfr. K. Lorenz, *Das sogenannte Böse zur Naturgeschichte der Aggression*, Wien, Dr.G.Borotha-Schoeler, 1963, edito nel Regno Unito con il titolo *On Aggression*, London, Mehtuen, 1966.

⁴⁹ Su questa delicata operazione di re-invenzione v. U. LARKEY, *New Places, New Identities: The (Ever) Changing Concept of Heimat*, in *German Politics and Society*, 2-2008, 24 ss.

⁵⁰ G. DE RUGGIERO, *Storia del liberalismo europeo* (1925), Milano, Feltrinelli, 1977.

⁵¹ Così in R. JOHANNET, *Le principe des nationalités*, Paris, Nouvelle Librairie Nationale, 1918.

⁵² V. M VIROLI, *For Love of Country: An Essay on Patriotism and Nationalism*, Oxford, Oxford University Press, 1997. Per interessanti analisi in argomento v. la rassegna della ASSOCIATION FOR THE STUDY OF ETHNICITY AND NATIONALISM, *Studies in Ethnicity and Nationalism*, London, London School of Economics, 2001; P.M. LAWRENCE, *Nationalism: History and Theory*, Harlow, Pearson Longman, 2005.

tore dello Stato quando afferma contro esso la peculiarità della propria identità nazionale e, immettendosi nella contesa per il possesso giuridico del territorio o anche suscitandola, contesta la contropinta identitaria che è sotto il presidio della statualità stabilita al centro e al di sopra come ordinamento che non disdegna di essere composito, ma che con le proprie regole è ben determinato a tutelare contro ogni eccezione le proprie unità e indivisibilità⁵³.

Cionondimeno occorre guardarsi dalle distinzioni troppo categoriche, perché il *natio- nalitaire* e il *nationaliste* sono le due facce di una singola medaglia e i loro ruoli storici restano per lo più interscambiabili e si rispecchiano l'uno nell'altro. Il primo, in stretta e corrente aderenza alla sua idea dello Stato-nazione per la cui salute ha profuso il suo impegno, aderisce a quella credenza che nella relazione è definita come di «*monismo deontologico*» e giunge a rendersene positivo interprete. La sua ambizione è dare forma a un'identità di Stato-Nazione che sia fondata sull'unità culturale e ovviamente, con questa, sul possesso del territorio, che tenda a non ammettere contraddizioni anche se tale costruzione è nei fatti illusoria e artificiale anche se per realizzarla talvolta non si esita a spossessare dal territorio l'antagonismo ricorrendo ad azioni di ripulitura etnoculturale. Laddove invece questa tensione nazionalista si orienta in direzione di un indipendentismo che intende destrutturare la statualità che altri hanno posto come unitaria e indivisibile, sorge la fisionomia del *nationaliste* che, come accennato, diventa un pubblico nemico, un cospiratore soggetto ai rigori della legge, un negatore dello Stato da cui intende affrancare il proprio luogo di origine e di immedesimazione. Non sorprende pertanto che al separatista, sebbene il suo credo abbia contenuti comuni con il nazionalista costruttore della statualità originaria, occorra difendersi proteggendo l'equilibrio ordinamentale con messi applicativi di norme che sono previste in Costituzione o, nei casi estremi, con azioni repressive di carattere extracostituzionale.

Comuni fondamenti del nazionalismo costruttore e di quello eversivo, o del nazionalismo creatore della statualità e di quello che la destabilizza sono le immedesimazioni che, etologicamente, si definiscono attraverso il territorio. Ciò è quanto emerge dal pensiero di derivazione liberale che ha dato vita allo Stato contemporaneo e, allo stesso modo, all'adesione alla "piccola patria" che intende distaccarsene per assumere una configurazione autonoma ed esclusiva⁵⁴. Tuttavia da questa riflessione non emerge una univoca dottrina del territorio, che può trovarsi sottintesa in formule di più ampia portata che piuttosto invitano alla riflessione sulla natura dello Stato. È innegabile che il territorio sia il muto ma autentico *deus ex machina*, sia materiale sia culturale, delle ideologie e delle condotte di autodeterminazione che in ogni latitudine⁵⁵ si ascrivono alla fenomenologia nazionalista: di fronte alla questione del possesso territoriale la stessa idea nazionale che non l'abbia realizzato perde consi-

⁵³ È tale la questione che, a proposito delle rivendicazioni devoluzioniste nel Regno Unito, si poneva V. BOGDANOR nell'articolo *Devolution: Decentralisation or Disintegration?*, in *The Political Quarterly*, 1-1999, 185 ss.

⁵⁴ Su cui si sofferma in particolare A.W. MARX, *Faith in Nation: Exclusionary Origins of Nationalism*, Oxford, Oxford University Press, 2003.

⁵⁵ Cfr. A. CASSESE, *Self-Determination of Peoples*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995.

stenza e anche lo Stato diventa una categoria irreali (del resto, facendo parte della triade “popolo, territorio e sovranità” l’elemento della territorialità non è classificato in dottrina tra gli essenziali per la costituzione della statualità?). Per quanto invece concerne il territorio, la sua acquisizione e controllo restano comunque, e non solamente sul piano simbolico, quelle primarie e naturali necessità la cui soddisfazione pone le altre componenti statuali nella concreta condizione di esercitarsi politicamente (sovranità) e di sopravvivere (popolo): tutto sta nel fissarne i confini anche inventandoli, e poi proteggerli e se necessario acquisirne ancora di più⁵⁶, e per tale motivo non tramontata è a tutt’oggi la classica scommessa dei conflitti che hanno il territorio come la più preziosa delle poste in gioco⁵⁷. In ultima analisi, il territorio può essere pure considerato come un *topos* idealizzato, ma infine è il contenitore e spazio di esercizio dell’impero che nello Stato può trovare sia la sua più alta garanzia o, a seconda delle circostanze, l’avversario da battere.

7. Simbolismo, localismo, populismo e organizzazioni di potere

Tornando all’osservazione etologica, è eloquente la definizione del territorio e dell’imperativo che ne scaturisce come «*Luogo di Ritrovo*»⁵⁸ sede di riti di auto-riconoscimento rigidamente rispettati e, con ciò, spazio da «*possedere e conservare*».

Questa categoria fondata sulla nozione di possesso individua un elemento di quel frammento di atavismo che contribuisce a definire la territorialità come luogo politico sia di costruzione e perpetuazione dell’identità individuale e di gruppo, sia come oggetto di un potere di organizzazione e, se necessario, di difesa del “proprio” ambito spaziale in quelle ipotesi estreme (non infrequenti nella storia anche recente delle società umane) che può sconfinare in un arroccamento posto sotto il segno di un tribalismo egemonico idoneo a produrre politiche di materiale esclusione e perfino di pulizia etnica.

A questo proposito, l’esperienza del tardo Novecento dimostra come il possesso del territorio resti una costante della classica visione del mondo che ciascun soggetto, sia esso pubblico o privato, nutre spontaneamente spingendolo verso forme che vanno dalla non accoglienza all’attiva discriminazione. Per limitare i rischi di un’etologica enfaticizzazione politica del possesso territoriale che informa di sé molti dei sommovimenti costituzionali non reste-

⁵⁶ V. W. KYMLICKA, *Fronteras territoriales*, Madrid, Editorial Trotta, 2016.

⁵⁷ Per alcuni frammenti di riflessioni sulla fisionomia “umana” della grande conflittualità che lasciano intuire lontane reminiscenze evoluzionistiche quando affrontano la questione dell’identità e della sua connessione con il territorio, cfr. J. COAKLEY, *The Territorial Management of Territorial Conflict*, London-Portland (Or), Frank Cass, 2003, 2ªed.; P.K. HUTH, T.L. ALLEE, *The Democratic Peace and Territorial Conflict in the Twentieth Century*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003; e i più recenti D.P. JOHNSON, M.D. TOFT, *Grounds for War: The Evolution of Territorial Conflict*, in *International Security*, 3-2013, 7 ss.; U. RESNICK, *Dynamics of Asymmetric Territorial Conflict: the Evolution of “Patience”*, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2013.

⁵⁸ R. ARDREY, *L’imperativo territoriale*, op.cit., 104 (qui con specifico riferimento allo spazio in cui le antilopi africane si raccolgono per ripetere i propri riti di appartenenza e di gerarchia di branco, e tutelare la propria prole nel luogo d’origine).

rebbe tuttavia che affidarsi a quel pensiero che ha analizzato, appunto con riferimento comparativo alle diverse forme di organizzazione del potere territoriale, la multiculturalità della cittadinanza⁵⁹. In una nuova forma di nazionalità, in cui sia destinata all'influenza la questione dell'identità basata sull'immedesimazione territoriale, ben poco rilievo assumerebbero le tensioni ultra-sovraniste e quei suprematismi che sembra stiano riacquistando consistenza nell'epoca attuale.

Resta tuttavia il fondato dubbio che in Europa, ridotte oggi al lumicino le proiezioni costituzionalistiche del cosmopolitismo filosofico e di impianto kantiano, il confidare nella possibilità di far coincidere la resistenza del dato oggettivo della territorialità rivendicata con l'evanescenza dello Stato di matrice westfaliana sia un'ingenua utopia.

Questa riflessione sull'evanescente condizione dello Stato westfaliano (su cui si dirigeva lo sguardo critico di uno dei più autorevoli protagonisti europei del nazionalismo autodeterminativo⁶⁰) consente di recuperare il quesito che emerge nel breve prologo del testo sui cui mi sto soffermando in qualità di *discussant*: quali i paradigmi del rapporto tra autonomia e autodeterminazione?

Per farsi un'idea di questa connessione tra due termini polisemici che tuttavia spesso sono utilizzati come sinonimi occorre che si guardi a quanto postula chi milita, indifferentemente, nei movimenti separatisti di nuova generazione. Soprattutto se radicalizzato – e tale sembra essere la condizione più diffusa nell'ampio panorama di autonomisti passati a più esplicite campagne di separatistiche si tratta di persona che, avendo abbandonato l'antica fiducia nelle virtù del decentramento o dell'autogoverno limitato, intende portare ad estreme conseguenze quella tensione che si presenta come retta dall'*ethos* di quello che è definito come «*populismo territoriale*». Alla sua luce, produttiva di effetti considerati nefasti su qualsiasi assetto costituzionale vigente che ponga tra i suoi cardini l'indivisibilità territoriale, l'asse della rivendicazione risulta vistosamente alterato perché le consuete forme di organizzazione del potere risentono di nuove concezioni emergenti da chi variamente si riconduce a credi autodeterminativi permeati di motivi demagogici che, distinti nella relazione in diritti «*del*» territorio e diritti «*al*» territorio, suggeriscono le immagini, rispettivamente, di una territorialità politicamente soggettivizzata che aspira al riconoscimento di garanzie sempre più complete, e di una territorialità che rinvia alla componente corporativa, ovvero a quelle forze sociali, politiche, giuridiche che reclamano per essa le medesime garanzie. La prima è, a mio avviso, materia di simbolismo, e potrebbe essere efficacemente rappresentata come quelle icone di divinità fluviali dalle cui anfore scorre il corso di acque vivificatrici (oppure si visiti l'Aula Ma-

⁵⁹W. KYMLICKA, *Multicultural Citizenship*, Oxford, Oxford University Press, 1995 (disponibile in Italia come *La cittadinanza multiculturale*, Bologna, Il Mulino, 1999). V. anche I. SKOVGAARD-SMITH, G. POULFELT, *Imagining "Non-nationality": Cosmopolitanism as a Source of Identity and Belonging*, in *Human Relations*, 2-2-18, 129 ss.; J. PLAGELMANN, *Cosmopolitanism in a Multipolar World: Soft Sovereignty in Democratic Regional Powers*, Basinsgtoke, Palgrave Macmillan, 2015.

⁶⁰N.L. MACCORMICK *Questioning Sovereignty: Law, State, and Nation in the European Commonwealth*, Oxford, Oxford University Press, 2001 (in Italia: *La Sovranità in discussione. Diritto, Stato e Nazione nel "Commonwealth" europeo*, Bologna, Il Mulino, 2003), nel capitolo *On Sovereignty and Post-Sovereignty*, 123 ss.

gna dell'Ateneo barese ove si può ammirare una ieratica personificazione della Puglia dispensatrice di tesori e progresso). La seconda è un'ipostasi meno fantastica ma nettamente più concreta sul piano sia giuridico sia politico perché è innervata dalle attese di una popolazione territorializzata e che ne è agente storico e dai suoi portavoce che di conseguenza reclamano progresso, nuova autonomia, autogoverno, e fors'anche un regime speciale o perfino il diritto di abbandonare lo Stato. Se guardiamo a queste tensioni autonomistico-autodeterminative che solo per esigenze di rappresentazione – e non certo per banalizzarle o destituirle di dignità, purché ne siano meritevoli – denominerei “centrifughe”, la loro diffusione è certamente uno dei più elettrizzanti fenomeni politici della nostra epoca, e quelli che più direttamente influiscono, e non necessariamente in senso migliorativo, sugli assetti costituzionali.

8. Porre l'accento sulla *suitas*

Molto interessante risulta essere il collegamento del discorso sul rapporto autonomia-autodeterminazione con quella nozione, non meno filosofica, di *suitas* che trova buona applicazione nel diritto penale, e di cui si può trovare qualche traccia sia in manuali o monografie di questa branca⁶¹, sia in scritti di alcuni altri autori più familiari a noi costituzionalisti: tra questi, è sufficiente rammentare Santi Romano.

È lecito considerare la nozione di *suitas* come prossima all'etologico imperativo territoriale? Vuole essa indicare ciò che strettamente e in modo intimo attiene alla sfera della persona, al suo essere e – se si vuole – alla sua responsabilità nel mondo, e si potrebbe aggiungere che, se è vero che la nozione filosofica di “*suità*” esprime uno *status* umano profondo, nella stessa luce le si possono collegare almeno altri due termini presenti in altri contesti. Il primo è l'*egoitas*, neologismo⁶² che, suggerendo sfumature di indole psicanalitica, ancora più del precedente reca in sé il germe sia del possesso individualistico, sia della subordinazione dell'altrui ai propri interessi, alla propria soddisfazione, alla propria sicurezza.

Il secondo termine è più familiare al costituzionalista: tale il concetto lockeano di *property*, significante ciò che è “proprio” della persona nella sua totalità e che in una società che esprima il governo misto, va tenuto al riparo da indebite intromissioni esterne. Sue creature sono la jeffersoniana “ricerca della felicità” e la giusnaturalistica formula che si legge nell'art.4 della *Déclaration* francese del 1789 e dalla quale emerge un'immagine “spaziale” dell'inviolabilità dei diritti che introduce il basilare concetto del *limes* nella dimensione delle garanzie fondamentali e ben comunica con il discorso sulla territorialità che qui si sta svol-

⁶¹ Ma anche in studi monografici: v. C. CERTO, *Il problema penale della “suitas”, Padova, Cedam, 1979*; e M.L. FERRANTE, *La suitas nel sistema penale italiano*, Napoli, Editoriale scientifica, 2010. Per una articolata ricostruzione filosofica, v. l'opera già citata nella Relazione, nota 18: A. DURO, *Suità: storia di un termine apparentemente ignoto*, in *Lexicon Philosophicum*, 1-1985, 41 ss.

⁶² V. la breve nota di S. SOUSEDIK, *Das neulatinische “Egoitas” als philosophischer Terminus*, in *Archiv für Begriffsgeschichte*, 1-1982, 144 ss.

gendo. Delineata da Locke quale formante concettuale di contenuto e valore pre-liberale, in breve tempo la *property* sarebbe stata prosaicamente declinata dal pensiero *whig* come “proprietà privata” e come tale destinata ad avere lungo corso e molta fortuna in una liberistica civiltà occidentale dominata dagli egoismi nazionalistici e da rigide demarcazioni socio-territoriali.

Alla luce di quanto fin qui sommariamente osservato, così come per la *property* si può sostenere che esista anche un diritto naturale al territorio, al “proprio” territorio, e con esso la naturalità e inviolabilità di qualsiasi forma di autonomia, di *self government*, di autodeterminazione, e della pretesa di realizzarle? Si potrebbe perfino estremizzare che la tensione verso il possesso territoriale e verso la identificazione in esso sia un diritto dell’individuo. Interrogiamo pure su questo punto un autonomista, un nazionalista, un sovranista, e la risposta sarà ben prevedibile. Insomma, in quale misura la chiave di lettura etologica proposta da Ardrey da alcuni suoi maestri ed epigoni contribuisce all’interpretazione in termini di *suitas* dei rapporti che i singoli e i loro gruppi sociali stabiliscono con il “loro” territorio?

È infatti evidente come non di rado questa concezione del territorio esprima, e non del tutto a torto, una realtà storica che assume forme culturali, ordinamenti giuridici, dinamismi economici e apparati amministrativi che sono oggettivamente autonomi. In altri termini, ciascuna concezione insiste, nella sua varietà, sulla dimensione del pre-Stato sulla base – come osservava Norberto Bobbio in una sua magistrale lezione sulla società civile – del prevalere di accezioni ciascuna portatrice di una basilare identificazione «*del non-statale col pre-statale, o con l’anti-statale, o addirittura con il post-statale*»⁶³. Non si può tuttavia non rammentare, a questo proposito, l’affermazione di Santi Romano che stigmatizzava con forza, considerandola inaccettabile, la nozione di natura pre-giuridica del territorio rispetto alla statualità, ovvero che «*esso sarebbe un elemento costitutivo dello Stato e, quindi fuori e prima del diritto*»⁶⁴.

Pertanto il lettore accorto non potrà esimersi dall’osservare che ricondurre il tutto all’analisi etologica equivarrebbe a rispolverare la mitologia dello stato di natura che formò il trampolino di lancio del pensiero hobbesiano sull’organizzazione del potere identificato nello Stato che nel *Common Sense* Thomas Paine non esitava a definire un “male necessario”. Tuttavia questo lascito, filtrato nella concezione della *suitas*, che è umana e non belluina (ma talvolta lo diventa: pensiamo alla dissoluzione degli Stati e al loro corredo di guerre civili, di deportazioni e di pulizie etniche; senza arrivare a ipotesi estreme, si può anche rammentare quanti conflitti sociali siano provocati da questioni di territorio), non può essere sbrigativamente ignorato. Per tale motivo trovo molto pertinente che nella relazione in commento si facci richiamo al pensiero di Pietro Costa sul comune medievale, dall’eminente storico definito come una simbolica *universitas* concepita come struttura politica riepilogativa delle aspira-

⁶³ N. BOBBIO, *Stato, governo società. Per una teoria generale della politica*, Torino, Einaudi, 1985, nel cap.2 *La società civile*, 24.

⁶⁴ S. ROMANO, *L’ordinamento giuridico* (1918), Firenze, Sansoni, 1977, 3^aed., 84.

zioni dei suoi membri e delle loro identità formate dall'adesione territoriale. Sotto questo profilo, l'organizzazione del potere nel territorio nasceva come segno di autonomia e di affrancamento da antiche servitù cetuali per diventare in seguito luogo di signorie e principati, per infine assumere concrete sembianze amministrative e di localizzazione-localismo del potere. All'onnipresente Max Weber si fa altresì molto riferimento nel punto in cui con l'esperienza della *conjuratio* associativa il sociologo individuava la fonte del patto corporativo e la sua migliore modalità espressiva con cui all'organizzazione del potere secondo il territorio si procedeva dando alla municipalità una consistenza concreta e non meramente simbolica.

Si definiscono in tal modo le coordinate di un rapporto con la territorialità che si articola in due forme di appartenenza: l'appartenenza "al" territorio e l'appartenenza "del" territorio, la prima rappresentabile come identificazione/identità, la seconda come possesso del territorio entro i suoi confini, storici, culturali, corporativi. Entrambe sono implicazioni della *suitas* come fondamento di una realtà corporativa esistente sotto ogni ordinamento statale ed anzi a questo di gran lunga preesistente se si crede, con Norberto Bobbio, che essa sia un'originaria condizione giuridica che riepiloga e sintetizza la totalità delle aspirazioni e delle immedesimazioni identitarie dei suoi membri. In prospettiva, la tensione verso un'esclusività "sovrana" da esercitarsi sul territorio è il presupposto degli intenti, e relative politiche, e relative previsioni costituzionali, finalizzati alla protezione di culture, etnie, nazioni, e potremmo aggiungere di stili di vita, interessi economici, *welfare*, religioni. È mirando a questo obiettivo di difesa sovrana del territorio dall'intrusione di altre culture, etnie, ecc., che la rivendicazione dell'esclusività del diritto "al" territorio reca con sé oggettive alterazioni che nessuna politica di assimilazione può scongiurare nel breve periodo, statuisce proibizioni giuridiche, crea politiche discriminatorie, introduce protezionismi commerciali, rinforza apparati militari e perfino erige barriere materiali che prendono forma nei muri che compaiono qua e là in ogni latitudine⁶⁵.

9. In conclusione: territorio e nazionalismo nella crisi dello Stato-Nazione

A ragione l'Autore della relazione di cui mi avvio a terminare la lettura da *discussant* allude in più punti della sua presentazione al farsi avanti di «*fiammate secessioniste ed indipendentiste*» di cui si rendono interpreti e produttori movimenti in cui si concretizza il trionfo nazionalismo- separatismo-sovrano.

⁶⁵ Cfr. P. ANDREAS, T. SNYDER (cur.), *The Wall around the West: State Borders and Immigration Controls in North America and Europe*, Lanham (Md), Rowman & Littlefield, 2000; M. FOUCHER, *L'obsession des frontières*, Paris, Perrin, 2007; A.L. AMILHAT SZARY, *Murs et barrières de sécurité: pourquoi démarquer les frontières dans un monde dématérialisé ?*, in C. GHORRA GOBIN, *Dictionnaire des mondialisations*, Paris, Colin, 2012, 447 ss., 2^a ed., e il contributo di A. RINELLA, *Walls and Fences. Muri e barriere tra sicurezza nazionale e libertà: profili di diritto costituzionale comparato*, in A. TORRE (cur.), *Costituzioni e sicurezza dello Stato*, Sant'Arcangelo di Romagna, Maggioli, 2013, 357 ss.

La ricerca, qua e là, di maggiori gradi di autogoverno territoriale interni agli Stati, o di vere e proprie forme di autodeterminazione, è un fenomeno diffuso e certamente non nuovo nell'intera Europa, e in particolare in una Unione Europea cresciuta in fretta e a dismisura, in cui il *pactum unionis* appare sempre più evanescente. Ciò avviene analogamente in un'area dell'Est, parzialmente inclusa nell'Unione ma soggetta a influenze esterne: qui una nuova egemonia si sta proponendo come un polo di potere che sembra ben disposto – oltre che a condizionare l'Unione stessa – a interagire su scala globale. D'altra parte non è certamente una novità la presenza di tensioni autodeterminative che, latenti fin dalla costruzione dello Stato liberale nel quale si delineavano i tratti costituzionali delle odierne statualità, sono proprie di movimenti nazionali che si stanno rendendo alquanto aggressivi. Dalle Isole britanniche alle repubbliche dell'Est europeo proliferano movimenti, alcuni tra i quali nella loro evoluzione politica si sono eretti in partiti giunti a posizioni governanti nelle aree su cui insistono o, se questo *trend* non sarà contenuto proponendo nuovi patti che conservino le unità storiche (che tra l'altro l'Unione Europea tende a salvaguardare con ogni mezzo) senza danneggiare diritti e aspettative delle porzioni di Stato che si dotano di criteri nazionali loro propri, sono in procinto di raggiungere tali posizioni e di proporre veementemente la questione separatista.

Questi movimenti che talvolta si camuffano da partiti si rendono attivi fautori di rivendicazioni che guardano ben oltre l'obiettivo di quell'incremento di autonomia che i governi centrali degli Stati unitari statali sarebbero pur propensi a concedere per prevenire l'acuirsi delle manifestazioni di separatismo politico e il loro giungere a estreme conseguenze. In questi casi si discorre sempre più apertamente di separazione entro scenari statuali che sono caratterizzati da contrasti sorgenti tra diversi nazionalismi. Questi contrasti, se non addirittura conflitti politici aperti possono essere distinti in tre categorie: contrasti tra il nazionalismo (o comunque l'identità "nazionale", spesso artefatta e posta come corollario dell'unità politica) dello Stato organizzato in chiave unitaria e i suoi nazionalismi interni che si caratterizzano come regionali; contrasti tra i nazionalismi regionali insistenti nella medesima area, l'uno separatista, l'altro unionista; contrasti tra gli Stati e i più ampi nazionalismi delle "nazioni senza Stato" che si articolano in spazi trans-statali e pongono in primo piano la territorialità perduta come elemento rivendicativo condizionante.

In ogni caso, ognuna con peculiarità che possono anche giungere a intrecciarsi, queste articolazioni dei movimenti nazionali che nel territorio hanno un essenziale criterio di riconoscimento, coinvolgono equilibri costituzionali che diventano precari e giungono alla soglia della destabilizzazione, sia questa vera, minacciata o semplicemente presunta. Questi contrasti sorgono tra nazionalismi interni che ambiscono a realizzare, spingendo in avanti il proprio messaggio autodeterminativo, le loro "piccole patrie" territoriali distaccandosi da quella che è sempre meno considerata come una statualità inclusiva in cui hanno pur vissuto per secoli e talvolta ottenuto proprie organizzazioni territoriali di potere; e nazionalismi unionisti egemoni che difendono le ragioni storiche di una madrepatria unitaria e intendono impedire ogni sconfinamento autonomistico che metta a repentaglio una coesione spesso consacrata in appositi articoli costituzionali che postulano la solita dogmatica dell'unità e indivisibilità dello Stato.

L'esito di questi processi di rivendicazione risulta facilmente attratto nel vortice sovranistico. Da un lato, troviamo il mini-sovranismo dei separatisti che produce spinte centrifughe che aspirano a forme e livelli maggiori di autonomia che sono interpretate come un primo, secondo o terzo passo verso un'indipendenza che sia l'evoluzione naturale dell'autonomismo già realizzato.

Dall'altro lato, non si dimentichi il maxi-sovranismo degli Stati centrali. In questo caso il sovranismo è duale perché orientato in diverse direzioni. La prima direzione è verso l'alto: che si tratti di Stati membri nell'Unione europea o di Stati dell'Est che sono eredi di un'antica struttura federalista, il vento sovranista soffia egualmente contro una dimensione di carattere sovranazionale e comunitaria (o pseudo-tale) che nella propaganda e tendenzialmente anche nell'interpretazione dei governi statali si rappresenta come lontana, assertiva e soffocante. La seconda direzione scende in basso, mirando a contrastare i sovranismi minori, ma non per questo privi di pesanti conseguenze sulla psicologia costituzionale, che in nome del proprio diritto di autodeterminazione pronunciano troppo spesso la parola magica dell'indipendentismo. Il *revival* del neo-sovranismo di diversi livelli è pertanto il dato più eclatante in questo variegato panorama rivendicativo che lascia intravedere una generale aspirazione al superamento del costituzionalismo tradizionale che, pur avendo all'orizzonte un complessivo pluralismo delle statualità, rischia di non produrre effetti armonici⁶⁶. In assenza di adeguate soluzioni costituzionali, la sua propensione sovversiva non ammette dubbi e non va ingenuamente sottovalutata.

Le codificazioni costituzionali continuano a dichiarare che l'integrità dello Stato si configura come un valore superiore che si declina attraverso la dogmatica dell'unità-indivisibilità o si fonda mediante un patto federativo. Ma di fatto le asimmetrie istituzionali e di condizioni di vita che si concretizzano all'interno degli Stati sembrano dimostrare che esiste una ben visibile differenza tra un'unità formale e un'unità sostanziale (quest'ultima messa in discussione da forme autonomistiche che seguono differenti percorsi politici, amministrativi e istituzionali). Di converso, all'interno degli Stati diversi nazionalismi, alcuni governanti, altri in ascesa e altri ancora in opposizione, si rendono promotori di forme più elevate di autonomia che si diversifichino da quelle un tempo concepite dai costituenti, o di deliberati separatismi che si radicalizzano in forme sempre più pregnanti e non sempre portatrici di avanzamenti democratici.

Sotto questo profilo la difficoltà emergente in molti Stati dell'Unione europea trova le sue coordinate basilari nelle trasformazioni della cd. "geografia del potere" e nella ricerca di una modellistica che si adatti alle singole circostanze nazionali ma non escluda regole comuni.

Avendo di fronte questa crisi, la classica operazione di *ubi consistam* che consenta di orientarsi nel labirinto della territorialità risiede nel saper operare in modo che le tensioni ver-

⁶⁶ V. le osservazioni di N. KRISCH, *Beyond Constitutionalism. The Pluralist Structure of Postnational Law*, Oxford, Oxford University Press, 2012.

so forme di maggiore autonomia non varchino quei limiti oltre i quali sarebbe inevitabile la disgregazione della statualità, e che la risposta dello Stato non giunga a tradursi nel ripristino di antistoriche forme di centralismo in cui si possa annidare, in esso mimetizzandosi fino al momento in cui nuove condizioni ne renderanno più scoperte le forme attuative, il deprecabile *revival* autoritario.